

LX.

## TORNATA DI SABATO 26 GENNAIO 1901

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

## INDICE.

Comunicazioni della Presidenza . . . *Pag.* 1875Disegno di legge (*Seguito della discussione*). 1885-96

Procedimento sommario:

BIANCHI E. . . . . 1899

CAMERA. . . . . 1903

CAVAGNARI . . . . . 1917

COMANDINI. . . . . 1913

CUZZI. . . . . 1909-10

DI STEFANO. . . . . 1885-87-91-97

FALCIONI . . . . . 1896

GIANTURCO (*ministro*) . . . . . 1886

1889-90-91-92-1904-11-15-17-18-19-21

LUZZATTO R. . . . . 1891-1901

MANGO . . . . . 1896-1909

MANNA . . . . . 1890-92

MEZZANOTTE. . . . . 1890-95-1911

MONTI-GUARNIERI. . . . . 1916-19

OLIVIERI . . . . . 1911

PELLEGRINI . . . . . 1917

PIVANO . . . . . 1885-1911-18-20

POZZI D. (*relatore*). . . . . 1887-91-92-1903-11-20

VIGNA. . . . . 1888-91-93-1909-10-19-20

VISCHI . . . . . 1902

Giuramento dei deputati: ARNABOLDI, PELLEGRINI, PULLÈ . . . . . 1874-81-96

Interrogazioni:

Concimi chimici:

RAYA (*sotto-segretario di Stato*) . . . . . 1875-78

VALLI E. . . . . 1876

Operai nel cantiere di Castellammare di Stabia:

CHIESI . . . . . 1879

SERRA (*sotto-segretario di Stato*) . . . . . 1879-80

Vendita del sale di Salsomaggiore:

GUERCI . . . . . 1882

POMPILJ (*sotto-segretario di Stato*) . . . . . 1881-82

Demani meridionali:

ARLOTTA . . . . . *Pag.* 1884RAYA (*sotto-segretario di Stato*) . . . . . 1-83

Fiscalismo:

ARLOTTA . . . . . 1884

POMPILJ (*sotto-segretario di Stato*) . . . . . 1883Proposte di legge (*Lettura*):

Usura (SONNINO). . . . . 1875

Lotteria Belliniana (DI SAN GIULIANO) . . . . . 1875

Comune di Rivolta (MARAZZI) . . . . . 1874

Vendita dei sali (FRACASSI) . . . . . 1874

Pensioni militari (PICCOLO-CUPANI) . . . . . 1874

Relazioni (*Presentazione*):

Circolazione Bancaria (FINALI). . . . . 1884-85

Verificazione di poteri (*Convalidazione*) . . . . . 1921

La seduta incomincia alle ore 14.5.

Pavia, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capece-Minutolo.

Capece-Minutolo. Io aveva chiesto di parlare, ma poichè non è presente l'onorevole presidente del Consiglio..

Presidente. Onorevole Capece-Minutolo, se Ella intende parlare sul processo verbale, le dò facoltà di parlare. Se poi vuol parlare della sua interrogazione, bisognerà che si rassegni ad attendere che venga il suo turno.

Capece-Minutolo. Parlerò più tardi.

Presidente. Il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

## Giuramento.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Pullè lo invito a giurare. (*Legge la formula*).  
**Pullè.** Giuro.

## Congedi.

**Presidente.** Per motivi di famiglia l'onorevole Pini ha domandato un congedo di dieci giorni.

(*È concesso*).

## Lettura di proposte di legge.

**Presidente.** Si dia lettura delle proposte di legge di iniziativa parlamentare delle quali gli Uffici hanno autorizzata la lettura.

**Pavia, segretario, legge.**

**Proposta di legge d'iniziativa del deputato Piccolo-Cupani — per modificazione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, approvato con decreto del 21 febbraio 1895, n. 70.**

## Articolo unico.

All'articolo 85 del testo unico 21 febbraio 1895 n. 70 delle leggi sulle pensioni militari, aggiungere il seguente comma:

« Gli stipendi anzidetti, per gli ufficiali che secondo la legge dalla posizione ausiliaria sono richiamati in servizio effettivo, sono determinati dalle pensioni loro liquidate all'atto del collocamento in posizione ausiliaria insieme ai rispettivi maggiori assegni. »

**Proposta di legge del deputato Fracassi — per modificazioni alla legge sulla vendita dei sali.**

## Art. 1.

A partire dal 4 marzo 1901 la tariffa dei prezzi per la vendita dei sali (leggi 2 aprile 1886, n. 3754, 10 luglio 1887, n. 4665 e 22 luglio 1894, n. 339 è così modificata:

	Rivendita	Pubblico
Sale comune per uso commestibile . . . q.le	28. 50	30
Sale macinato e di Volterra . . . . . »	78. »	80
Sale raffinato in pani od in pacchi . . . »	98. »	100

## Art. 2.

Le somme riscosse e da riscuotersi per l'entrata ordinaria nell'esercizio 1900-901 e successivi in più della cifra calcolata nello stato di previsione 28 novembre 1899, in lire 1,635,563,464.09 saranno, nella misura del 60 per cento, applicate a risarcire il Tesoro della perdita, derivante dal ribasso del prezzo del sale.

## Art. 3.

Colmata tale perdita, la maggiore entrata, nella misura anzidetta del 60 per cento, si destinerà ad elevare gradatamente secondo che il miglioramento dell'entrata lo consentirà il limite di esenzione dalla tassa di ricchezza mobile finchè esso raggiunga il reddito di lire 1000.

Raggiunto per l'esenzione dalla tassa di ricchezza mobile il limite di lire 1000, la maggiore entrata nella somma fissata dallo stato di previsione 28 novembre 1899 dovrà essere rivolta ad effettuare altri sgravi d'imposta a vantaggio dei minori contribuenti.

## Art. 4.

Una Commissione composta dei presidenti del Senato e della Camera, di sette senatori e otto deputati, estratti a sorte, rinnovabili per metà ogni anno, veglierà all'applicazione di queste norme facendo al Parlamento le opportune proposte man mano che lo stato delle riscossioni consentano di procedere nella via degli sgravi.

Le funzioni dei Commissari sono assolutamente gratuite e non daranno diritto a medaglie di presenza, nè ad indennità o rimborsi di spese.

## Art. 5.

Alle spese straordinarie si provvederà sempre con entrate straordinarie che la Camera dovrà deliberare con la medesima legge con la quale autorizza la spesa.

**Proposta di legge d'iniziativa del deputato Marazzi — per aggregazione del comune di Rivolta d'Adda al mandamento di Cassano d'Adda.**

## Art. 1.

Il comune di Rivolta d'Adda col relativo territorio, alla data del 1° gennaio 1902 cesserà di far parte del mandamento di Pandino

e sarà aggregato al mandamento di Cassano d'Adda.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a regolare, per il 1° gennaio 1902, tutti i rapporti di interesse, correnti fra le provincie di Cremona e di Milano, per il passaggio del comune di Rivolta d'Adda da quella a questa Provincia.

**Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di San Giuliano, Sapuppo, Vagliasindi, E. Rizza, Rizzone, P. Libertini, G. Libertini, Aprile, Majorana, Cocuzza, Francica-Nava, Lucio Finocchiaro, Orlando, Rossi E., Sanfilippo, Grassi-Voces, Di Lorenzo-Raelli, Cirmeni, Fili-Astolfone — per una lotteria nazionale pel centenario di Bellini.**

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a concedere una lotteria, con esenzione da ogni diritto erariale, al Comitato esecutivo delle onoranze, che si renderanno a Catania nell'anno 1901 a Vincenzo Bellini pel primo centenario della sua nascita.

La concessione sarà fatta per somma non superiore a lire cinquecentomila e l'estrazione dei premi dovrà aver luogo entro l'anno 1902.

**Proposta di legge del deputato Sonnino Sidney — Sull'usura.**

*Articolo unico.*

Ogni interesse su somme mutate o tenute a prestito per un tempo sia determinato, sia indeterminato, sotto qualunque forma stipulato, che oltrepassi della metà il saggio legale sulla somma capitale, sarà sempre considerato per tale eccedenza, nonostante qualsiasi patto in contrario, come quota di ammortamento del debito capitale, ed il pagamento fattone sarà sempre computato come un effettivo rimborso del capitale stesso.

Nei giudizi relativi il magistrato può quando concorrano circostanze e presunzioni gravi, precise e concordanti, ammettere, agli effetti del precedente comma, la prova testimoniale anche nei casi preveduti negli articoli 1341 a 1345 del Codice civile.

**Presidente.** Si stabilirà in altra seduta lo svolgimento delle proposte di legge testè lette.

## Comunicazioni.

**Presidente.** In esecuzione del mandato che la Camera mi ha affidato, ho eletto a far parte della Commissione pel disegno di legge sui segretari comunali gli onorevoli Aguglia, Aggio, Codacci-Pisanelli, Ghigi, Falcioni, Gallini, Marsengo-Bastia, Sacchi e Stelluti-Scala.

## Interrogazioni.

**Presidente.** Passiamo ora alle interrogazioni.

Ve ne sono due dell'onorevole Valli Eugenio al ministro di agricoltura, industria e commercio, che mi pare potrebbero essere riunite.

**Valli Eugenio.** Veramente sono due argomenti separati.

**Presidente.** Volevo solo chiedere al sottosegretario di Stato se vuol rispondere insieme ad ambedue.

**Rava, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Anzi, vorrei appunto rispondere ad ambedue insieme.

**Presidente.** Dunque l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere alle seguenti interrogazioni dell'onorevole Valli Eugenio al ministro di agricoltura, industria e commercio: primo « per sapere quali provvedimenti abbia intenzione di prendere per garantire la qualità dei concimi chimici e del solfato di rame, evitando ogni possibile frode »; secondo « per sapere quali provvedimenti abbia intenzione di prendere allo scopo di impedire la sofisticazione degli zolfi, prezioso ausiliario di agricoltura. »

**Rava, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** L'onorevole Valli Eugenio interroga il ministro di agricoltura prima per sapere quali provvedimenti si potranno prendere per garantire la buona qualità dei concimi chimici e poi per impedire la sofisticazione degli zolfi. Debbo rispondere all'onorevole Valli che intorno ai nuovi provvedimenti da prendersi in ordine alle due importanti questioni che egli ha posto innanzi, il Ministero non sta studiando, perchè per ambedue questi problemi crede si sia per ora sufficientemente provveduto...

**Valli Eugenio.** Non è così.

**Rava, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Dunque riguardo ai concimi chi-

mici e al solfato di rame (ed anche agli zolfi, perchè fin ora non vedo bene la ragione della distinzione) il Ministero ha le stazioni sperimentali agrarie, i laboratori di chimica agraria, ha i gabinetti degli Istituti tecnici, ha molte scuole di agricoltura che possiedono ottimi gabinetti, ha cattedre ambulanti.

Si potrebbe, dato ciò, dubitare che le analisi loro non siano buone o che siano troppo costose. Che sieno buone, se ne ha la prova nella fiducia pubblica e nelle dichiarazioni da ogni parte d'Italia; che non sieno costose, risulta dal fatto che fu stabilita una regolare tariffa di mitissimi prezzi, e che questa tariffa non compensa talvolta nemmeno la spesa dei reagenti che sono necessari.

Se ci fossero lagnanze di agricoltori, se venissero reclami o proteste per tale servizio, io comprenderei subito la necessità di fare nuovi studi intorno a questo argomento per accontentare anche l'onorevole Valli. Ma posso assicurarlo che gli agricoltori sono soddisfatti; e dirò di più, che con lo sviluppo che hanno preso i Consorzi agrari, mercè l'ottima Federazione italiana, l'acquisto che fanno gli agricoltori in genere in queste materie viene ora regolato bene. Le analisi chimiche si fanno fare dai Consorzi per mezzo dei loro periti, d'accordo coi periti del Ministero o delle nostre scuole e stazioni agrarie e gabinetti delle Università e degli Istituti tecnici. Il servizio, ripeto, procede regolarmente, e lamenti, lagnanze o proteste non ve ne sono. Io quindi debbo dichiarare al collega Valli che il Ministero non sta studiando provvedimenti nuovi, perchè è soddisfatto dei provvedimenti che ora esistono, nè ha lagnanze intorno ad essi.

Aggiungerò infine, se permette, che chi è ingannato sulla qualità delle merci, ha sempre per sé il Codice penale, il quale concede per questo una apposita azione, e commina pene a chi froda la pubblica fede con sostanze adulterate.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Valli Eugenio.

**Valli Eugenio.** Comincerò col dare all'onorevole sotto-segretario di Stato quelle informazioni che mi sembrerebbero più inerenti all'ufficio suo di membro del Governo che non al mio di deputato.

Eccomi, quindi, alla seconda interroga-

zione, giacchè furono riunite nella risposta del rappresentante del Governo.

Ora, s'è cominciato ad adulterare lo zolfo, speculazione malvagia quant'altra mai, perchè reca all'agricoltura ed a tutti coloro che ne vivono indirettamente, danni incalcolabili. La sofisticazione degli zolfi molliti permette ai negozianti disonesti di esercitare una concorrenza illimitata a danno evidente della industria onesta e di coloro i quali, gelosi custodi della propria onorabilità, rifuggono di ricorrere alla frode, pur di vendere la merce.

La sostanza estranea, denominata *giallo per zolfi*, si fa venire in polvere da Milano o da Torino. Costa sessanta centesimi al chilogramma e serve per tingere due o tre quintali di presunto zolfo, cioè di materie, che non hanno con lo zolfo vero, neppur la più remota parentela.

Queste materie, che gli agricoltori ignari comprano come zolfo, sono, invece, gesso, calce, segatura di pietra bianca ed altro.

Notate che è facile scoprir la frode strofinando lo zolfo macinato nelle mani: il giallo fraudolento le tinge sicuramente. Ancora. Bruciando lo zolfo mollito in un cucchiaino, questo sente subito gli effetti del fuoco, e quello che non brucia, rappresenta il materiale dell'adulterazione.

Il danno è doppio: al commercio onesto ed all'agricoltura.

Si dice che c'è l'articolo 235 del Codice penale. Sicuro, ma conviene farlo applicare e non citarlo semplicemente.

La indegna miscela fu denunciata all'autorità giudiziaria. Si asserì che ben 400 sacchi di questa materia adulterante era giunta a Catania per uso fraudolento. Si è indicata anche la fabbrica relativa.

Ora bisogna scuotersi ed alle parole vane sostituire l'opera efficace della giustizia penale. La Sicilia invoca un provvedimento, che tuteli l'industria degli zolfi.

È necessario che i Comizi agrari, i Sindacati agrari, le Cooperative istituiscano gabinetti di controllo gratuito con questi due scopi precisi: 1° constatare la purezza dello zolfo; 2° accertare la finezza della macinazione ed il peso dei sacchi relativi.

Alcune volte, capita anche questo. Nel peso dei sacchi, si riscontra una frode del 6 o dell'8 per cento, e talora i sacchi sono confezionati in modo che la parte superiore



del sacco, per esempio, è di 80 al tubo di Chancel, mentre negli strati inferiori si riscontra zolfo della peggiore qualità e di pessima macinazione.

Dirò anche all'onorevole sotto-segretario di Stato, il quale si è meravigliato che io facessi interrogazioni di questo genere...

**Rava, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio** Non mi sono meravigliato.

**Valli Eugenio.** In parte, sì, dal momento che ha detto di non saperne nulla. In via indiretta, la sua meraviglia era evidente.

Gli dirò, adunque, che la Federazione italiana dei Consorzi agrari si occupa altamente di questa importante questione. Non leggerò qui, ma chiedo la facoltà all'illustrissimo nostro presidente di inserire, in questa breve mia risposta, due documenti: una lettera che la Federazione suddetta, per mezzo del suo egregio direttore, dirige alla stampa ed una lettera pubblicata a Catania nel 3 novembre decorso da molti negozianti di zolfo.

Ecco la prima:

« Ho letto gli importanti articoli che V. S. ha pubblicato in riguardo alla sofisticazione degli zolfi, e dell'interessamento spiegato a pro' degli agricoltori e dell'agricoltura: non posso che sinceramente e sentitamente congratularmi con lei. E poichè la S. V. oltre alla dannosa sofisticazione accenna nei suoi articoli anche alla importanza della finezza degli zolfi, le fo conoscere che questa Federazione, d'accordo col Sindacato Agricolo Padovano e col Consorzio agrario di Firenze, molto probabilmente indirà, quanto prima, un Concorso a premio allo scopo di promuovere la ricerca di un metodo che assicuri maggiore esattezza e costanza di risultati nella determinazione della finezza degli zolfi. E ciò non perchè il tubo Chancel non sia in grado di renderci dei buoni servizi al riguardo, ma perchè i migliori sistemi e le macchine più moderne introdotte nelle officine di elaborazione degli zolfi, per cui si ottengono prodotti di grande finezza, e dippiù la pratica di preparare zolfi ramati, domandano oggi un metodo migliore di ricerca.

« Protestandole tutta la mia stima, ho l'onore di sottoscrivermi

« Piacenza, 17 novembre

*Il Direttore*  
« G. Ranieri. »

Ecco la seconda:

« *Ill.mo Signor Prefetto*

*della Provincia di Catania.*

« Poichè interessantissimo e vitale è l'argomento della sofisticazione degli zolfi moliti, per questa industria si fiorente in Catania, e ch'è costata tante cure e tanti sacrifici, i sottoscritti, industriali e negozianti, si rivolgono alla S. V. Ill.ma, di cui amano chiamare l'attenzione su quanto segue:

« È provato e deplorato, da parecchio tempo, che mercè una mescolanza di materia estranea, d'infimo valore, agli zolfi moliti, si esercita in questa piazza una sleale concorrenza a danno evidente dell'industria, prima, e poscia di coloro i quali custodendo gelosamente la propria onorabilità, han rifuggito e rifuggono d'adoperare mezzi siffatti.

« La stampa cittadina, sin dallo scorso settembre, s'è interessata dell'argomento, ed ha dato anche pubblicità ad una lettera dai sottoscritti indirizzata all'illustrissimo signor procuratore del Re in Catania, lettera che non sarà certo sfuggita all'attenzione della Signoria Vostra illustrissima.

« I fatti in essa accennati sono ineccepibili, e tuttavia permanenti; nè le ventilate disastrose conseguenze della disonesta sofisticazione inferiori alla verità.

« Si permettono frattanto i sottoscritti unire alla presente una copia del *Corriere di Catania* in cui si trova pubblicata l'anzicennata lettera al signor procuratore del Re, e sperano che la Signoria Vostra prendendo a cuore la quistione, voglia fare valere l'alto suo ministero in difesa della pubblica moralità ed a guarentigia d'una industria che è tanta parte nella economia del nostro Paese, e che dà pane a migliaia di lavoratori.

« In questa fiducia, hanno il bene di ossequiarla con particolare osservanza.

« Catania, 3 novembre 1900.

« Devotissimi

« Alonzo e Consoli, Salvatore Grassi, Pietro Marano, Fratelli Callisch, A. Russo e figli, Sebastiano Arcidiacono fu Alfio, Santi Ferro, P. e P. D'Agata, Mangano e Caruso, R. Trewella, Placido Russo per la Ditta E. Fog e figli, Michele Finocchiaro, Giovanni P. Pandeli, Giuseppe Vasta di Gioacchino, Pietro Giuffrida per il signor Giuseppe Lomeo, I. e V. Florio, Vincenza Bianchi. »

Dimodochè io non solo a questo proposito mi rivolgo all'onorevole sotto-segretario per l'agricoltura, ma estendo questa mia interrogazione, come avrei dovuto far fin da principio, allo stesso onorevole ministro di grazia e giustizia. E dico a quest'ultimo: informatevi presso il tribunale di Catania, se esiste, o no, una procedura in proposito. Guardate che ci sono degli industriali onestissimi, i quali si trovano defraudati nell'esercizio legittimo del loro commercio, e cercate di vedere, se potete, con ogni mezzo togliere questo, che è un danno gravissimo per la nostra agricoltura nazionale.

Veniamo ora all'altra interrogazione, riferibile ai concimi chimici ed al solfato di rame.

Anche a questo proposito mi sono alquanto meravigliato delle dichiarazioni dell'onorevole Rava.

Il punto è questo. Da noi, i concimi chimici non prendono, con rapidità, lo sviluppo grandissimo necessario alla prosperità agricola, oltre che per difetti di iniziativa inerenti alle classi rurali, derivanti da scarsezza di capitali e di credito agrario, anche perchè non si ha un affidamento completo sul titolo della merce venduta dalle fabbriche relative.

Garantire la qualità dei concimi chimici e del solfato di rame costituisce una necessità primordiale per ogni fecondo progresso agricolo. Il punto fondamentale è il seguente: *il titolo della merce*, il quale deve essere assolutamente garantito dal venditore.

Il solfato di rame ed i concimi chimici, che risultassero inferiori alla qualità dichiarata, dovrebbero formar materia, *juris et de jure*, della legge penale.

Ho detto espressamente, legge e non codice penale, per rispondere all'onorevole sotto-segretario di Stato. Egli mi dice: noi abbiamo l'articolo 235 del Codice penale. Rispondo: è vero, ma le maglie sue sono troppo larghe ed elastiche e gli adulteratori sfuggono alla sua sanzione.

All'estero, questa tutela destò le più legittime preoccupazioni. La legge americana, legge speciale, onorevole Rava, è severissima in proposito. Dopo queste disposizioni, nello Stato di New-York fu raddoppiato il consumo dei concimi chimici. In Germania, in Francia, nel Belgio, vi sono pure disposizioni consimili, specifiche, perchè si circonda l'agricoltura di ogni più efficace tutela possibile.

In Italia l'agricoltore è abbandonato alla sua iniziativa individuale, troppo timida o troppo scarsa e quindi impotente ad ogni riparo.

Senza, dunque, bisogno di allargare di più la questione, (perchè siamo in tema di interrogazioni e quindi non ne vale la pena e poi non ne avrei neanche il diritto) dico all'onorevole sotto-segretario di Stato con molta cordialità: procuri di maravigliarsi meno e studiar di più...

**Rava**, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio*. Ma io non mi sono maravigliato.

**Valli Eugenio**. ... ed allora vedrà che queste due questioni esistono nel nostro paese: che, cioè, vi sono stati reclami, tanto riguardo alla qualità dei concimi chimici, quanto riguardo alla sofisticazione degli zolfi e che bisognerà cercare nei limiti del possibile di porvi riparo. Non ho altro da dire.

**Rava**, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio*. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Rava**, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio*. Io non seguirò l'onorevole Valli in tutte le sue maraviglie, con le quali ha infiorato il suo discorso. Io non mi sono maravigliato affatto delle sue interrogazioni e non mi maraviglio mai delle interrogazioni dei miei colleghi...

*Una voce a sinistra*. Si tratta proprio di una questione di maraviglia. (*Interruzioni — Ilarità*).

**Rava**, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio*. Appunto.

L'onorevole Valli dice, a proposito degli zolfi, che è in corso un processo a Catania. Io mi maraviglio (è la prima volta) che ne esista uno solo di questi processi, perchè le sofisticazioni sono purtroppo frequentissime ed esiste un articolo nel Codice penale (che l'onorevole Valli da buon avvocato ha citato col suo esatto numero, il 295), che le reprime; se qualcuno è ingannato può sempre ricorrere al tribunale.

Gli agricoltori in Italia, per quanto ne so io, per quanto si pratica nelle regioni che bene conosco ed anche in altre, delle quali ho letto le pubblicazioni, quando comprano questi concimi e questi prodotti necessari alle loro colture, generalmente si valgono dei Consorzi e chiedono i campioni, li fanno esaminare, e, se la merce non è del titolo che è stato loro garantito, essi non accettano o non

pagano, o si fanno dare un risarcimento pei danni.

Le difficoltà potrebbero nascere dal modo con cui si fanno le analisi dei concimi chimici; ma io ho detto che la legislazione italiana provvede affinché i prodotti che vengono messi in commercio, corrispondano alla qualità segnata nei listini e cataloghi che accompagnano le offerte; ed affermo che di reclami in questa materia non ho notizia; quindi debbo credere che in genere il servizio proceda bene e che gli agricoltori sieno contenti.

L'onorevole Valli, che si maraviglia tanto... per conto mio, dice che la Federazione dei Consorzi ha fatto e mandato al Ministero un ricorso in proposito.

Che la Federazione dei Consorzi abbia fatto questo ricorso, debbo crederlo dal momento che l'onorevole Valli lo asserisce; ma che lo abbia mandato a me, posso garantire che non è esatto; e debbo credere che non lo abbia mandato nemmeno al Ministero perchè il direttore generale dell'agricoltura non ne sa nulla e non me ne ha dato notizie dopo che gliene ho chieste.

Quanto alle riforme che si possono introdurre per evitare gli inconvenienti lamentati, non saprei indicare quali potessero essere, perchè se l'onorevole Valli ha citate le legislazioni dei paesi esteri, io ho citata la nostra la quale procede abbastanza bene e con soddisfazione degli agricoltori.

Quanto allo studiare di più a cui m'invita con... cortesia l'onorevole Valli, raccomandandomi di maravigliarmi meno, dirò che ho molto lavoro e pochissimo tempo disponibile, e questo pochissimo tempo lo dedico a studiare appunto i problemi che mi vengono sottoposti; quanto a quelli che non vengono nemmeno comunicati al Ministero credo di poter avere il diritto di dichiarare che non sono stati presentati nè proposti in esame.

**Presidente.** Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Valli.

Viene ora un'interrogazione degli onorevoli Placido, Afan de Rivera, Della Rocca, Arlotta al ministro di agricoltura e commercio « per sapere i suoi intendimenti sulla sistemazione definitiva del patrimonio spettante alle classi diseredate per i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia. »

*(I deputati Placido, Afan de Rivera, Della Rocca e Arlotta non sono presenti).*

Questa interrogazione s'intende ritirata.

Viene un'altra interrogazione dei medesimi onorevoli Placido, Afan de Rivera, Della Rocca, Arlotta e Aliberti al ministro delle finanze « per sapere se e come intenda trarre profitto dalle proposte pervenute dai vari agenti dello Stato per alleviare i contribuenti italiani dalle asprezze fiscali. »

Anche questa interrogazione, per l'assenza di tutti gli interroganti, s'intende ritirata.

Viene allora un'interrogazione dell'onorevole Pinchia al ministro dei lavori pubblici « per sapere se sia informato dell'atto preveggen- te e coraggioso di un guardiano ferroviario che salvò il direttissimo la sera del 29 novembre all'imbocco della galleria presso Orvieto. »

*(Il deputato Pinchia non è presente).*

Anche questa interrogazione s'intende ritirata.

Viene quindi un'interrogazione dell'onorevole Chiesi al ministro della marineria « sui criteri ai quali s'informa il trattamento degli operai del cantiere di Castellammare di Stabia e sulle anomalie e ingiustizie a cui tali criteri danno luogo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marineria.

**Serra, sottosegretario di Stato per la marineria.** Io debbo dichiarare all'onorevole Chiesi che tanto gli operai del cantiere di Castellammare quanto quelli degli altri cantieri sono tutti sottoposti ad un regolamento unico che è in vigore da venti anni circa e che nel 1895 è stato modificato appunto per metterlo in armonia con alcuni cambiamenti verificatisi nelle condizioni di fatto. Al Ministero non consta che nel cantiere di Castellammare si applichino al personale norme diverse da quelle vigenti in altri cantieri. Se l'onorevole Chiesi vorrà accennarmi dei fatti determinati, può esser sicuro che il Ministero indagherà su di essi con la massima cura e prenderà quei provvedimenti che saranno ritenuti opportuni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesi, interrogante.

**Chiesi.** Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la marineria dell'invito che mi ha fatto di presentare fatti determinati e per la promessa di provvedere agli inconvenienti che si verificano nel cantiere di Castellammare di Stabia. Su di ciò mi ri-

servo di fargli avere una memoria in proposito in uno dei prossimi giorni poichè non è il caso di portare qui in discussione nomi e persone.

In quanto al regolamento, che l'onorevole sotto-segretario di Stato dice in vigore per Castellammare, uguale a quello degli altri stabilimenti, sarà certamente come egli dice; ma io mi sono trovato tempo fa, in una numerosa riunione di operai di Castellammare, i quali mi hanno accennato ad una quantità di inconvenienti, che si verificano in quel cantiere, e che non si verificano negli arsenali di Spezia, di Venezia e di Taranto godendo questi di migliore trattamento.

Innanzitutto gli operai di Castellammare si lamentano per il modo, col quale si fanno gli avanzamenti di categoria e gli aumenti delle loro mercedi. Ultimamente il Ministero ha lodevolmente emanato un decreto, con cui si aumentavano di qualche cosa le paghe di questi operai. Ma la forma ed il modo con cui questi aumenti sono concessi, non sono quelli che corrispondono ai desideri degli operai, e nemmeno a quel senso di giustizia che s'intende e si desidera da tutti.

Gli operai di Castellammare si lamentano perchè le proposte di aumento sono fatte dai capi-tecnici, mentre altra volta pare che, nello stesso cantiere di Castellammare, e forse l'onorevole Serra ne sa qualche cosa, questi aumenti si facevano per anzianità.

**Serra**, *sotto-segretario di Stato per la mariniera*. Il regolamento non stabilisce che si facciano per anzianità.

**Chiesi**. Ad ogni modo, questo sistema, in vigore a Castellammare, fa sì che ci siano degli operai, i quali, dopo dieci o dodici anni di lavoro, non percepiscono che la mercede di 1,75, di 2 lire, o di 2.50 giornaliera al massimo; mentre ce ne sono altri che, con minor numero di anni di servizio, addetti ad uguale lavoro, e con parità di merito, percepiscono molto di più. E questo dipende dalle parzialità e dal favoritismo dei capi tecnici e degli incaricati di fare le proposte d'aumento.

È su questo punto che vertono gli abusi ed i criteri deplorabili, ai quali ho accennato nella mia interrogazione e di cui parlerò, a momento opportuno, con l'onorevole sotto-segretario di Stato.

C'è un altro inconveniente, di cui si lagnano gli operai di Castellammare di Stabia,

ed è l'ingerenza dei carabinieri nelle officine. Io ho sentito gravissime lagnanze su ciò nel cantiere di Castellammare. Tutti i giorni entra nell'arsenale un certo numero di carabinieri, i quali dovrebbero avere (cosa che non si usa in altri stabilimenti) l'incarico della sorveglianza e dell'ordine, nel cantiere, all'aperto.

Ma questi carabinieri entrano anche nelle officine, dove si lavora, domandano continuamente agli operai il loro numero di matricola; che cosa fanno; perchè fanno quella tal cosa, perchè la tal'altra; e quando un operaio dice loro: lasciatemi stare; oppure: andate per i fatti vostri; il carabiniere fa un rapporto, che è seguito, o da sospensione di paga, o da punizione abbastanza grave. Di questi operai puniti pei rapporti dei carabinieri, avrei una lunga nota da presentare.

Questo è l'inconveniente maggiore che gli operai lamentano come lesivo alla loro dignità, e dicono che anche in seguito ai rapporti dei carabinieri, i capi tecnici non fanno le proposte di aumento, a cui avrebbero diritto, perchè le punizioni sono segnate come note caratteristiche negative; quindi vanno avanti solo i favoriti e coloro che stanno in buoni rapporti con i carabinieri, ai quali fanno qualche piccolo lavoretto, come degli anelli, delle catenelle e cose simili.

Ma io non insisto di più; prometto però in uno dei prossimi giorni di recarmi al Ministero della mariniera ad esporre all'onorevole sotto-segretario di Stato, con qualche documento a maggiore larghezza, i fatti che ho accennati ed egli vedrà se sia o no il caso di rendere giustizia a questi lavoratori.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la mariniera.

**Serra**, *sotto-segretario di Stato per la mariniera*. Dirò all'onorevole Chiesi che, secondo il regolamento, le promozioni degli operai non si fanno esclusivamente per anzianità, ma tenendo conto dell'abilità professionale, della solerzia, dell'attività e della condotta, e poi prendendo in giusta considerazione anche l'anzianità di servizio; ossia non si ha riguardo esclusivo all'anzianità, ma anche e soprattutto all'abilità e alla perizia dell'operaio e alla quantità e qualità di lavoro che egli può produrre, non altrimenti da quanto vien praticato in qualunque stabilimento privato.

Quante agli altri fatti, ripeto che se l'ono-

revoles Chiesi avrà la cortesia di specificare nomi e date il Ministero non mancherà di provvedere.

**Chiesi.** Fra giorni verrò da Lei ad esporle dei fatti.

### Giuramento.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Pellegrini lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

**Pellegrini.** Giuro!

### Seguito delle interrogazioni.

**Presidente.** Viene ora la interrogazione dell'onorevole Nofri al ministro dell'interno « per conoscere quali ragioni hanno suggerito al prefetto di Novara ed al suo dipendente il sotto prefetto di Vercelli, di specializzare da qualche tempo in Santhià il divieto assoluto di qualunque riunione pubblica e privata, come avvenne, ad esempio, il 25 novembre corrente anno, anche in riguardo all'interrogante, al quale fu vietato in quel giorno di parlare perfino in una riunione strettamente privata di quindici persone, con aperta violazione, nella forma e nella sostanza, delle leggi e dei regolamenti. »

**Romanin-Jacur,** *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Romanin-Jacur,** *sotto-segretario di Stato per l'interno.* L'onorevole Nofri mi ha detto che non avrebbe potuto trovarsi presente alla seduta, e mi ha incaricato di pregar Lei, onorevole presidente, a consentire che la sua interrogazione sia posta in coda alle altre.

**Presidente.** Si considererà come una interrogazione nuovamente presentata.

Viene ora la interrogazione dell'onorevole Valle Gregorio al presidente del Consiglio e ai ministri delle finanze e del tesoro « per sapere se non sia opportuno proporre, mercè la presentazione di un disegno di legge al Parlamento, l'abbandono delle penalità o sopratasse di registro, ecc.; e ciò per facilitare, con non lieve vantaggio dell'erario, la regolarizzazione di quegli atti e di quei fatti civili, pei quali, coi recenti Regi Decreti di amnistia, venivano condonate le penalità al bollo, ecc. »

È presente l'onorevole Valle Gregorio?

(*Non è presente*).

La sua interrogazione s'intende decaduta.

Viene quindi l'interrogazione degli onorevoli Guerci e Olivieri al ministro delle finanze « per sapere se intenda regolare diversamente, nell'interesse dell'industria, la vendita, in provincia di Parma, del sale di Salsomaggiore, non fabbricato nella quantità voluta dal contratto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

**Pompili,** *sotto-segretario di Stato per le finanze.* In primo luogo mettiamo bene in sodo che il contratto, esistente tra l'Amministrazione finanziaria e l'affittuario delle Terme di Salsomaggiore, non prescrive menomamente che questi debba fabbricare una quantità determinata di sale commestibile da mettere in commercio. Naturalmente gli scopi, ai quali mira quell'affitto, sono ben altri, ma, siccome dalla fabbricazione delle così dette acque madri residua pure una certa quantità di sale commestibile, così nel contratto è stabilito che, fino ad una certa quantità, che è determinata in seimila quintali, l'Amministrazione abbia la facoltà di comperarlo e l'affittuario abbia obbligo di venderlo ad un prezzo determinato. Questa quantità non è stata negli ultimi anni mai raggiunta. Il sale acquistato si è aggirato intorno ai 5000 quintali. Ma questa è una questione secondaria. La questione principale, intorno alla quale verte l'interrogazione dell'onorevole Guerci, si riferisce al prezzo, o, per dir meglio, al modo in cui è messo in vendita il sale di Salsomaggiore. Questo sale di Salsomaggiore, l'onorevole Guerci ben lo sa, ha tutte le qualità fisiche e chimiche del così detto sale macinato di Volterra e si ottiene nello stesso modo di questo, ossia per mezzo della ebollizione dell'acqua, al contrario del così detto sale comune, o sale granito, che si ottiene nelle saline marittime per mezzo della evaporazione. Ora il sale di Volterra è messo in vendita al prezzo di tariffa di 60 lire per quintale. Ma, in seguito ad un decreto luogotenenziale dei tempi del risorgimento italiano, è stabilito che questo sale di Salsomaggiore si debba vendere allo stesso prezzo del sale comune, ossia al prezzo di 40 lire al quintale, malgrado che l'altro sale a cui si rassomiglia in tutto e per tutto, si venda al prezzo di 60 lire. Ora ciò produce un inconveniente gravissimo: i rivenditori che avevano modo di mescolare questo sale

al sale macinato, lo facevano passare per sale macinato, lucrando essi la differenza di 20 lire al quintale, a danno dell'erario.

Onde l'Amministrazione non ha potuto fare a meno di studiare qualche espediente per questa frode e questo danno, e, fortunatamente, ha trovato un modo ben accetto al consumo e specialmente a quella industria delle carni salate, che è peculiare delle provincie emiliane. Nella salina di Cervia, qualunque salina marittima, si produce un sale, che si rassomiglia molto al sale macinato. Allora è stato trovato questo espediente, di mescolare il sale di Salsomaggiore col sale delle saline di Cervia. In questo modo si è potuta soddisfare la richiesta dell'industria, anche nelle Provincie limitrofe a quella di Parma.

Ora, dunque, lamentazioni non ci sono, perchè per quella minor parte per cui i produttori di carne salata dimostravano, che assolutamente fosse necessario il sale puro di Salsomaggiore, sono stati soddisfatti, essendo stati messi a loro disposizione 500 quintali nel deposito di Parma, ed essendosi d'altra parte con quella mescolanza si poterono appagare le esigenze del commercio delle Provincie limitrofe, dalle quali non vengono reclami, ma anzi attestati di soddisfazione.

L'onorevole Guerci vede bene, che non si potrebbe assolutamente ritornare indietro, ossia non mettere più in commercio questo miscuglio, senza incorrere di nuovo negli inconvenienti e nei danni per l'erario; e senza turbare anche tutte le consuetudini del commercio di quelle regioni; perchè si dovrebbero privare di questa mescolanza le Provincie finitime a quella di Parma. L'unico rimedio sarebbe quello di far pagare anche il sale di Salsomaggiore come il sale di Volterra, perchè si rassomigliano perfettamente, ma non credo che l'onorevole Guerci se ne appagherebbe.

In queste condizioni, l'Amministrazione finanziaria non può fare a meno di tenere ferme le consuetudini e le misure che ha dovuto adottare per le necessità assolute e le legittime guarentigie dell'erario.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci.

**Guerci.** Il ragionamento dell'onorevole sotto-segretario di Stato, corre in parte; faccio eccezione alle conseguenze e sulle premesse. Affermò che faccio questione di prezzo; no,

onorevole sotto-segretario, non faccio questione di prezzo. Accetto il prezzo di lire 40 (non io, s'intende, ma gl'industriali della provincia di Parma). Non comprendo, ad esempio, che per la quantità di soli 5000 quintali all'anno che dovrebbe fornire Salsomaggiore non vi abbia ad essere un vincolo contrattuale. Fabbricano quei signori di Salso in passivo, è possibile che sia data semplice facoltà al Governo di acquistare o meno quel sale senza vincolo per parte dei produttori?

A me sembra che, per logica e forza di cose, cercheranno di fabbricare il meno possibile, quindi la ragione da Lei accennata non mi persuade. Rilegga e forse s'accorderà che ho ragione.

Vengo alla sostanza del fatto. Ammetto che vi sia la frode fra il sale di Volterra e quello di Salsomaggiore, ed approvo pienamente le disposizioni prese per impedirne il danno, cioè perchè il prezzo si mantenga nei limiti dovuti; vorrei solo che si allargasse l'idea a cui Ella ha accennato, quella cioè di cedere il sale di Salsomaggiore agli industriali salumieri.

Ella ha affermato che a ciò si è provveduto. Sarà; ma in tutti i modi si è provveduto malamente, perchè la distribuzione del sale agli industriali salumieri è fatta irregolarmente, con grave danno dei medesimi; io vorrei che si assicurasse agli industriali il sale di Salsomaggiore, e se Ella mi assicura che provvederà efficacemente in questo senso, mi dichiarerò pienamente soddisfatto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

**Pompili,** *sotto-segretario di Stato per le finanze.* L'onorevole Guerci mi ha fatto quasi l'accusa di avere esposta una cosa inesatta. Questa accusa non la potrei accettare. Il contratto interceduto fra la finanza e l'affittuario delle terme di Salsomaggiore, non stabilisce una quantità determinata, che esso debba fabbricare e rivendere allo Stato. Ciò ognuno lo capisce. Le terme di Salsomaggiore non hanno affatto l'ufficio di produrre il sale commestibile, quello è un fine assolutamente secondario.

Le così dette acque madri si fabbricano per ragioni di medicina, ma siccome il sale che ne residua, come ha detto l'onorevole Guerci...

**Guerci.** Non è vero.

**Pompilj**, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. ...è prodotto passivamente dalla ditta appaltatrice, l'Amministrazione finanziaria, appunto perchè non si fosse messo in commercio questo sale a danno del monopolio, ha stabilito che l'affittuario delle terme abbia l'obbligo di venderlo all'Amministrazione. E siccome lo vende all'Amministrazione ad un prezzo mite stabilito, l'Amministrazione stessa ha facoltà di acquistarlo fino alla concorrenza di sei mila quintali.

Per la seconda parte premetto che non io certo ho stabilito le norme in vigore; ma le abbiamo trovate già in attuazione; furono prese da qualche tempo dalla direzione generale delle privative per quei motivi a cui ho accennato prima.

Peraltro io non ho capito bene a che cosa abbia voluto alludere l'onorevole Guerci dicendo che questo sale non si usa al fine per cui è destinato.

**Guerci**. Domandavo che quei 500 quintali che sono destinati all'industria siano messi precisamente a disposizione degli industriali.

**Pompilj**, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Di questo sale se ne fanno due parti: una allo stato puro, come desidera l'onorevole Guerci, è messa a disposizione dell'industria salsamentaria; l'altra parte si mescola col sale di Cervia ed è messa a disposizione di tutto il resto delle industrie delle tre Provincie finitime, nè può essere che si usi per altri scopi. *(Interruzione del deputato Guerci)*.

Ad ogni modo, siccome spero che anche in via privata l'onorevole Guerci vorrà darmi le informazioni necessarie, egli può stare sicuro che di esse terrò il massimo conto, e che qualora giudichi che si possano prendere a tutela delle industrie e a vantaggio delle popolazioni misure le quali non danneggino l'erario, sarò lietissimo di accontentarlo.

**Presidente**. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, ha chiesto di parlare. Nè ha facoltà.

**Rava**, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio*. L'onorevole Arlotta, che ora è presente, ha chiesto, insieme ad altri egregi colleghi, con le interrogazioni lette poc'anzi dall'onorevole presidente, gli intendimenti del ministro di agricoltura e commercio intorno alla sistemazione definitiva del patrimonio spettante alle classi diseredate sui demani comunali del Mezzogiorno d'Italia.

L'onorevole Arlotta ed i suoi colleghi sanno quanto grave sia questo problema,

quante questioni implichi e come sia difficile in sè stesso, e nelle sue sperate, possibili soluzioni, poichè è da un secolo che va lentamente trasformandosi insieme alle vicende della proprietà feudale. Io non gli dirò che si debba studiare ancora questo problema, poichè da parte nostra già si è studiato come meglio si poteva, ed un disegno di legge è ora pronto, ed è stato esaminato d'accordo con l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Pertanto io confido che fra pochi giorni il ministro Carcano potrà presentarlo alla Camera, e che così potremo finalmente avviare ad una soluzione sollecita e buona questo difficilissimo e secolare problema, tanto interessante anche nel riguardo economico e sociale.

**Presidente**. Ha chiesto di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

**Arlotta**. Non debbo rispondere prima all'onorevole sotto-segretario per l'agricoltura e commercio?

**Presidente**. È meglio che parli prima anche l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze. Sono essi che debbono dare le spiegazioni richieste.

**Pompilj**, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Arlotta, insieme all'onorevole Placido e ad altri colleghi, ha presentato una interrogazione, la cui dicitura veramente è così larga e vaga che non offre a prima giunta modo di comprendere quale sia stato il proposito e il desiderio degli onorevoli interroganti.

Vi si parla dei « vari agenti dello Stato » con una frase che fa naturalmente correre il pensiero bene al di là dei confini di un solo Ministero, sia pure quello così vasto e vario delle finanze.

Ma appunto perchè vi si parla di agenti, i quali, come dice la parola stessa, sono chiamati ad agire, ad eseguire e non già a proporre, salvo che vi siano invitati, io credo di non andare errato raffigurando il concetto degli onorevoli interroganti nel senso che essi desiderano di sapere qual frutto hanno dato, qual esito hanno avuto le risposte dei vari Intendenti di finanza ad un interrogatorio che fu loro rivolto qualche anno addietro da un nostro egregio predecessore e carissimo collega.

Ora devo dire all'onorevole Arlotta che, quando noi siamo venuti al Governo, queste risposte si trovavano naturalmente passate



all'archivio, ma nostra prima e sollecita cura fu di disseppellirle, esaminarle con ogni diligenza, e farne fare un riepilogo ed uno studio speciale.

Disgraziatamente si è dovuto rilevare che la materia ivi raccolta, non era molto feconda; che non erano molte le proposte che si prestavano ad un'applicazione seria, utile ed immediata.

Peraltro, di quella parte che a tale applicazione si prestano, abbiamo tenuto il massimo conto, appunto in quei provvedimenti finanziari ed economici che sono ora sottoposti alla Commissione dei Quindici, ed anche in una circolare che l'onorevole ministro, alla fine dell'ottobre scorso, ha diramato a tutti i Capi delle amministrazioni centrali e provinciali e a tutti gli uffici esecutivi, nella quale con molta chiarezza e risolutamente venne espresso il nostro fermo proposito, che sia ormai tempo di mettere da parte le asprezze inutili e le fiscalità che senza vantaggio dell'erario possono avere l'aspetto di vessazione ed ingenerare o fare durare sempre più il concetto che fra la finanza ed i contribuenti vi debba essere una specie di lotta permanente, invece di quella armonica cooperazione ispirata ai soli principii dell'equità, della giustizia e del supremo interesse dello Stato.

E posso soggiungere che a siffatto coscienza propositivo, fino a tanto che ci sarà dato di restare al Governo delle finanze, ispireremo sempre i nostri atti, non solo nei provvedimenti legislativi, ma anche nella quotidiana amministrazione, nella quale, più che nelle proposte o risposte spesso artificiose perchè ordinate agli agenti, si rivelano spontaneamente a chi amministra veramente e soffermando sopra ogni atto e sopra ogni carta la propria vigilante attenzione, così le mende degli ordinamenti e dell'amministrazione come i modi più acconci di portarvi rimedio senza ledere l'erario, anzi giovandogli col sollevarlo d'ogni pericolo di sospettosa avversione e accaparrandogli nella rinata fiducia l'assenso cosciente e volenteroso dei cittadini. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Arlotta.

**Arlotta.** Nell'assenza degli altri colleghi interroganti e firmatari prima di me, prendo atto con compiacimento della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agri-

coltura e commercio circa il disegno di legge relativo alla sistemazione dei demani comunali. Come egli ha ottimamente detto, si tratta di una materia della più grande importanza e la mancanza di un provvedimento porta conseguenze spesso funeste ai Comuni del Mezzogiorno; quindi la promessa, che un disegno di legge sarà presto presentato alla discussione della Camera, è accolta da me, a nome anche degli altri interroganti, col massimo compiacimento.

Debbo poi ringraziare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze della risposta che egli ha dato alla nostra interrogazione. Egli ha perfettamente compreso col suo acume che si trattava di quella circolare del predecessore del presente ministro delle finanze, pubblicamente annunziata, con la quale si invitavano gli agenti della finanza (e non altri, onorevole sotto-segretario di Stato) e più precisamente gli intendenti di finanza, ad indicare quali erano le asprezze fiscali che potevano essere temperate a beneficio dei contribuenti, senza nulla innovare alle leggi esistenti.

Sono lietissimo nel sentire che gli intendimenti dell'attuale ministro delle finanze e dell'onorevole sotto-segretario di Stato non sono diversi da quelli dei loro predecessori; imperocchè l'onorevole sotto-segretario di Stato sa che non sono tanto le leggi finanziarie che dispiacciono alle popolazioni, quanto il modo col quale esse sono attuate; giacchè spesso gli agenti, per eccesso di zelo e per farsi un merito presso le autorità superiori, inaspriscono le leggi fino al punto da renderle assolutamente intollerabili al contribuente.

Quindi il malcontento molte volte, anzi quasi sempre, è più frutto della legge che del contenuto di essa. Ripeto pertanto che è con soddisfazione che ho udito dalle sue parole l'affermazione che la presente Amministrazione della finanza intende di tener conto di questi suggerimenti; e lo esorto, laddove essi siano pochi, di completarli, assicurandolo che farà così opera veramente provvida per l'erario e per i contribuenti.

#### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Finali, ministro del tesoro.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione dell'ispe-



zione annuale sugli Istituti di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per l'anno 1899. Questa relazione in verità doveva essere presentata molto prima, cioè, non più tardi del maggio dell'anno passato, ma il ritardo ha avuto origine da circostanze eccezionali che spero non si rinnoveranno.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

### Seguito della discussione del disegno di legge per la riforma del procedimento sommario.

**Presidente.** Essendo passato il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge per la riforma del procedimento sommario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

(Non è presente).

Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno a udienza fissa.

« Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può, con citazione per biglietto, notificata all'altra parte, fissare un'udienza prossima, osservati i termini di legge. »

Su questo articolo primo sono stati presentati due emendamenti, il primo dei quali, dell'onorevole Di Stefano, consiste nel sopprimere il primo paragrafo dell'articolo e nel rimandare il secondo all'articolo terzo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano, per svolgere il suo emendamento.

**Di Stefano.** Dopo il voto di questa Camera, motivato dalla considerazione che, durante la discussione della legge vi si potranno apportare le modificazioni necessarie, mi sono affrettato, anche a nome di parecchi altri colleghi, a proporre alcuni emendamenti, ed ho creduto di dover cominciare dall'articolo primo, di cui vi propongo la soppressione del primo comma, per le ragioni che vi dirò fra breve. Soppresso il primo comma, mi è parso conveniente rimandare il secondo al principio dell'articolo terzo.

Non mi sembra dubbio, invero, che il primo articolo, in questa legge, che si occupa della riforma del procedimento somma-

rio, deve precisamente essere il secondo articolo dell'attuale disegno, in cui si dispone che sono trattate col procedimento sommario tutte le cause.

Quando si sarà stabilito questo principio, sarà il caso di occuparsi del rimedio accordato dalla legge ove il termine assegnato nella citazione sia maggiore di quello, che la legge prescrive.

Attualmente, pur mancando una precisa disposizione del Codice, non si è dubitato, in base ai principii, che fosse permesso al citato od appellato, di abbreviare i termini. Ma è stata questione se, in tal caso, dovesse il convenuto, che si eleva a parte diligente, rispettare i termini di legge, ovvero fare un semplice atto di avviso e quindi citare a soli tre giorni di distanza.

Il disegno attuale codifica quello che, finora, era un uso e prescrive che, nel fissare la prossima udienza, debbansi osservare i termini di legge.

Questa espressione dà luogo ad un dubbio, già rilevato da altri, e per cui si è proposto uno schiarimento: sicchè di ciò non mi occupo per ora, tanto più che io propongo di rimandare questo comma al principio dell'articolo 3.

Difatti, data la soppressione della prima parte dell'articolo primo, non credo sia necessario perdere tempo a dimostrare che tale disposizione trova il suo posto naturale nel principio dell'articolo terzo, dove poi si tratta del modo col quale le cause sono iscritte al ruolo e delle facoltà date all'uopo al Presidente.

**Presidente.** Viene ora il seguente emendamento:

« Dopo le parole del secondo comma: osservati i termini, aggiungere: stabiliti dalla legge per la stessa parte convenuta.

« Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Enrico Calleri, Bergamasco, Angelo Lucchini, Alfonso Farinet, Mezzanotte, Ottavi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

(Non è presente).

**Pivano.** Lo svolgerò io.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

**Pivano.** L'emendamento che ho proposto insieme ad altri egregi colleghi all'articolo 1 consiste nell'aggiunta delle parole: « stabi-

liti dalla legge per la stessa parte convenuta ».

Quest'aggiunta ha lo scopo di togliere di mezzo l'errore in cui mi pare sia caduto l'onorevole relatore allorquando ha combattuto la stessa proposta nel seno della Commissione.

È noto che il convenuto ha il diritto di fare abbreviare i termini per la comparizione, e le ragioni di questo diritto non hanno bisogno di essere qui dimostrate. Ma se il diritto di fare abbreviare i termini per la comparizione esiste soltanto allorquando è assegnato un termine maggiore di quello stabilito dalla legge, è evidente che il convenuto non può fare una citazione a titolo di prevenzione pretendendo di fissare altri termini che non siano quelli stabiliti per la di lui comparizione, perchè ciò costituirebbe una violazione dei diritti della parte attrice.

E mi spiego.

L'attore A, che abita in Roma ed è supponiamo un commerciante, vuole far citare il convenuto B, che abita a Napoli, avanti il Tribunale di Roma. Il termine ordinario della comparizione, secondo il disposto dall'articolo 876 del Codice di commercio e dagli articoli 147 e 148 del Codice di procedura civile, è di giorni venti. Egli potrebbe bensì domandare al presidente del Tribunale la riduzione di tale termine alla metà, ma non lo fece e fissò anzi per la comparizione del convenuto il termine di giorni quarantacinque.

Il convenuto, cui potrà interessare che sia provvisto più presto sulla domanda, ricorre alla citazione in via di prevenzione. Secondo l'opinione espressa nella relazione della Commissione egli potrebbe, citando l'attore che abita in Roma, fissargli il termine della comparizione dopo due giorni, mentre io sono invece d'avviso che l'attore resti sempre l'attore, anche nel caso di prevenzione, e che i termini a comparire siano perciò sempre quelli stabiliti dalla legge per il convenuto e non per lui.

Ci sarebbe una vera contraddizione nei termini a pensare diversamente, perchè, se il convenuto avesse avuto il termine della comparizione in venti giorni non avrebbe potuto servirsi della prevenzione, mentre se, per errore od altre cause, ne ebbe uno maggiore, non solo gli si riconoscerebbe il diritto di poter ridurlo a venti giorni, ossia al termine

legale, ma gli si permetterebbe di farlo ridurre fino a due giorni solamente.

Veda quindi la Camera che l'aggiunta che si era proposta nel seno della Commissione era un'aggiunta savia la quale mirava ad impedire che il convenuto potesse mai sopraffare in qualsiasi circostanza il diritto dell'attore, e che il non averla accettata, la Commissione, e per le ragioni che si leggono nella relazione, avrebbe portato allo inconveniente che ho segnalato.

Ho creduto perciò, d'accordo con alcuni colleghi, di risollevarne la questione davanti la Camera, e confido che voi riconoscerete la necessità dell'emendamento proposto perchè tanto l'attore quanto il convenuto in giudizio restino sempre in perfetta condizione di uguaglianza, come è nelle esigenze della legge ed è indispensabile per gli alti fini della giustizia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Lo emendamento proposto dall'onorevole Pivano, anche a nome di altri colleghi, costituisce un chiarimento forse non inutile. È vero che il Codice di procedura civile quando stabilisce i termini, li stabilisce in relazione alle parti convenute. Ma il convenuto che faccia la citazione per fissare un'udienza più prossima non diventa per ciò attore, rimane convenuto. Di guisachè, essendo i termini per le citazioni stabiliti nell'interesse del convenuto e non nell'interesse dell'attore, a me sarebbe sembrato che, se il progetto fosse restato così come è, l'interpretazione non avrebbe potuta essere diversa da quella che ha dato l'onorevole Pivano. Ad ogni modo, poichè un chiarimento non è mai inutile, io accetto molto volentieri l'emendamento dell'onorevole Pivano.

Mi duole di non poter dire altrettanto dell'emendamento proposto dall'onorevole Di Stefano. Il quale, da una parte vorrebbe la soppressione del primo comma dell'articolo, e dall'altra vorrebbe il trasporto del secondo comma all'articolo terzo; di guisa che sarebbe necessario modificare tutto quanto il contesto del disegno di legge, ed alterarlo nelle sue linee fondamentali, essendo il primo comma un avviamento a quella unità del processo civile, al quale credo che si finirà per arrivare. Il primo comma dichiara che

tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno ad udienza fissa; il che importa, come bene avvertiva ieri, se non sbaglio, l'onorevole Vigna, che non soltanto il procedimento sommario da eccezione diviene regola, ma si avvia ad essere l'unica forma del procedimento civile; perchè, salvo i casi in cui, o per deliberazione del magistrato o per accordo fra le parti, in vista della gravità della questione, si stimi opportuno di trasformare il procedimento sommario in procedimento formale, il procedimento sommario sarà quello col quale verranno trattati tutti indistintamente i giudizi civili.

Questa d'altra parte è la via per la quale si è incamminata la nostra legislazione, perchè da un lato la legge del 1865 ha disposto che si trattino col procedimento sommario tutte le cause che riguardano l'Amministrazione dello Stato, e dall'altro il Codice di commercio del 1881 ha stabilito (articolo 876) che in tutte le cause commerciali debba osservarsi il procedimento sommario anche davanti ai tribunali, salva la facoltà concessa al magistrato dall'articolo 413 del Codice di procedura civile di mutare il procedimento nel corso del giudizio.

Ora col presente disegno di legge si fa un passo innanzi, prescrivendosi che il procedimento sommario sia la regola in tutti i giudizi civili. Ciò posto, io non posso rinunciare all'affermazione del principio contenuta nell'articolo 1°, che investe tutto quanto il sistema della procedura civile, e quindi debbo, mio malgrado, respingere la proposta Di Stefano, cioè di sopprimere la prima parte dell'articolo. E poichè la ragione del secondo comma consiste unicamente nella sua intima connessione col primo, io debbo pregar la Camera di accogliere l'articolo così come è, salvo l'emendamento che a titolo di chiarimento è stato proposto dall'onorevole Pivano e che accetto.

**Pozzi Domenico, relatore.** A nome della Commissione dichiaro che quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Di Stefano, la Commissione non l'accetta per le ragioni dette dall'onorevole ministro. Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Pivano, e che fu già proposto da altri commissari in seno della Commissione, nel senso esplicativo di un semplice schiarimento, la Commissione non può avere nessuna difficoltà di accet-

tarlo, e dichiaro quindi, a nome della Commissione, di accettarlo.

**Presidente.** Dunque cominceremo a mettere a partito la soppressione della prima parte dell'articolo primo che è contenuta nella proposta dell'onorevole Di Stefano; poi verremo all'invio della seconda parte dell'articolo 1° al 3° articolo; finalmente voteremo l'emendamento dell'onorevole Pivano.

**Di Stefano.** Io non avevo spiegato le ragioni, per le quali avevo proposto la soppressione della prima parte dell'articolo primo, perchè credevo che mi si sarebbe data facoltà di spiegare l'opportunità di collocare la seconda parte dell'articolo primo al principio del terzo.

Dal momento che si deve votare su di ciò, credo necessario esprimerne brevemente le ragioni.

Questa prima parte dell'articolo primo non fa che ripetere una disposizione della procedura civile attuale, che rimane inalterata. Ora, poichè nel secondo articolo è stabilito che « sono trattate col procedimento sommario tutte le cause... » non dobbiamo far altro che richiamarci all'articolo 155 del Codice di procedura civile, per sapere che « nel procedimento sommario, la citazione si fa sempre per comparire ad udienza fissa. » Dunque la prima parte dell'articolo, che ci si propone, è una inutile ripetizione. Ed in una legge tutto ciò che è inutile, può riuscire dannoso e quindi deve evitarsi. Ciò potrebbe, difatti, avvenire nella specie, da poichè, se dovessimo prendere questa prima parte dell'articolo nella sua forma generica e recisa « tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno a udienza fissa, » potrebbe sorgere questo dubbio: che, da oggi innanzi, anche per l'altra forma di procedimento, le citazioni si dovessero fare ad udienza fissa. È per questo, che io invito la Camera, prima di pronunziarsi, a pensare quale effetto potrebbe portare domani nelle aule giudiziarie questo articolo, ed a quali e quante discussioni esso potrebbe dar luogo, trattandosi di sapere se esso porti una innovazione, oppure no, anche per l'altra forma di procedimento.

Per queste ragioni, mantengo la proposta, che si sopprima la prima parte di quest'articolo.

**Presidente.** Metto a partito la proposta dell'onorevole Di Stefano, la quale consiste nel chiedere che si sopprima la prima parte

dell'articolo primo, e si trasporti la seconda al principio dell'articolo terzo.

Questa proposta non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvata).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Pivano, che consiste nell'aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: *osservati i termini*, queste altre: *stabiliti dalla legge per la stessa parte convenuta*.

Questo emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo primo, modificato con l'emendamento dell'onorevole Pivano.

(È approvato).

« Art. 2. Sono trattate col procedimento sommario tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sull'istanza di una di esse, od anche di ufficio.

« Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio d'udienza e non sono soggette a notificazione nè a reclamo.

« Quando non vi sia accordo, il Presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa all'udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.

« Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158 e 393 del Codice di procedura civile dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrerà il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso.

« La causa dal procedimento formale può essere portata nuovamente all'udienza in via sommaria, sopra istanza di una parte, con citazione dell'altra, mediante provvedimento del Presidente, soggetto a notificazione ed a reclamo da proporsi nella prima udienza alla quale sarà chiamata la causa. »

Onorevole ministro, consente nella proposta della Commissione, che si sopprima l'ultimo capoverso di questo articolo?

**Gianturco**, ministro di grazia e giustizia. Consento.

**Presidente**. A quest'articolo l'onorevole Di Stefano ha presentato un emendamento del seguente tenore: *Aggiungere le parole*: « innanzi i Tribunali e le Corti d'appello » *dopo le altre*: « Sono trattate col procedimento sommario. »

**Di Stefano**. Lo ritiro perchè non ha più ragion d'essere.

**Presidente**. Sta bene.

C'è un altro emendamento, firmato dagli onorevoli Vigna, Pala, Massa, Lollini, Comandini, Sorani ed altri deputati, il quale consiste nella seguente aggiunta: « Quando si tratti di procedimento formale in materia civile, il termine di cui agli articoli 174 e 176 del Codice di procedura civile è ridotto a giorni 8; quello di cui all'articolo 169, è ridotto a giorni 15, e quello di cui all'articolo 179, è ridotto a giorni 4. »

L'onorevole Vigna ha facoltà di svolgere quest'aggiunta.

**Vigna**. Onorevoli colleghi, disse l'onorevole ministro che questo disegno di legge tende a far diventare unico procedimento il procedimento sommario. Ed io non dissento da questa sua opinione; ma mi torna sempre presente l'obiezione, che già facevo ieri, la difficoltà, cioè, di coordinare questo disegno di legge con l'insieme del Codice di procedura civile.

Forse potrà darsi che la pratica ci mostri che questa riforma non è ancora completamente esauriente per tutti i casi che si possano presentare, per cui le parti litiganti possano trovare opportuno di ricorrere al procedimento formale come lo abbiamo oggi. Ma vi è allora sempre l'inconveniente della lentezza del procedimento formale, per i termini troppo lunghi consentiti per le risposte delle varie parti.

Perciò io ho proposto un emendamento diretto a ridurre alla metà i termini per le risposte delle parti applicando l'articolo 398 del Codice di procedura civile anche alle cause di natura civile.

L'articolo 398 riduce i termini da 15 a 5 giorni: io propongo che nelle cause civili i termini per le risposte siano ridotti da 15 ad 8 giorni, da 30 giorni a 15 quando vi sono più convenuti, e che il termine per l'estrazione dal ruolo delle cause sia ridotto da 8 giorni a 4.

Il mio emendamento adunque non ha altro scopo che quello di abbreviare il procedimento formale, nel caso in cui le parti, per loro garanzia, a questo procedimento intendessero di ricorrere.

Prego poi l'onorevole presidente di volere osservare che nella redazione dell'articolo incorse un errore materiale. Là dove dice « prescritto dagli articoli 158 e 393 del Codice ecc. » deve aggiungersi 165, perchè tre sono e non due, gli articoli richiamati dall'articolo 398 del Codice di procedura civile.

Ed ora, se l'onorevole presidente me lo permette, desidererei non proporre un emendamento, perchè non posso farlo, ma fare una viva raccomandazione.

Nel terzo comma dell'articolo è detto: « e rinviare la causa all'udienza successiva ».

Onorevole ministro, potrebbe darsi che l'udienza successiva fosse nel giorno immediatamente successivo, ed allora il termine sarebbe troppo breve.

Io quindi desidererei che si dicesse unicamente questo: « rinviare la causa ad una udienza successiva ». Credo che questo non porterebbe nessun danno, mentre eviterebbe l'inconveniente che, venendo l'udienza successiva il giorno seguente, non si avrebbe il tempo per esaminare i documenti e gli atti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Io vorrei pregare l'onorevole Vigna di considerare che l'udienza successiva, di cui parla il terzo comma dell'articolo 2, è l'udienza in cui deve deliberarsi sul procedimento. Non si tratta allora di prendere nessuna decisione sul merito della causa, ma unicamente di decidere se il procedimento da seguire debba essere il sommario oppure il formale; di guisa che, anche quando l'udienza successiva ricadesse l'indomani del giorno in cui la questione incidentale è sorta, non credo che ciò possa produrre inconvenienti, anzi servirà a rendere più breve il giudizio.

Accetto poi la correzione proposta dall'onorevole Vigna circa l'aggiunta dell'articolo 165 del Codice di procedura civile a quelli richiamati nel 3° comma dell'articolo 2 del disegno di legge: ma non posso accettare l'altra sua proposta, e me ne duole moltissimo, quella cioè di ridurre anche per i giudizi civili i termini nel procedimento formale,

conformemente a quanto dispone l'articolo 398 del Codice di procedura civile, nei giudizi commerciali trattati col detto procedimento.

L'onorevole Vigna deve considerare che io mi sono tenuto studiosamente lontano, al pari di molti miei predecessori e delle Commissioni, dall'introdurre in questo progetto modificazioni che non si riferissero strettamente alla riforma del procedimento sommario, perchè senza di ciò il campo delle proposte e delle discussioni si sarebbe di molto allargato.

L'onorevole Vigna avrà per esempio notato che in questo disegno di legge non v'è alcuna disposizione intorno alla contumacia, mentre in alcuno dei vecchi progetti si risolveva la questione sino a qual punto sia lecito domandare la riapertura dei termini; si risolveva la questione dei diversi casi di contumacia e della riapertura dei termini a più riprese; disposizioni tutte con le quali si veniva in sostanza a modificare la procedura civile, su materie non concernenti affatto il procedimento sommario.

Ma noi non siamo qui dinanzi ad una riforma di tutto il Codice di procedura o del procedimento formale, siamo qui soltanto per riformare il procedimento sommario. La modificazione di altre parti del Codice di procedura civile, a cui ha alluso l'onorevole Vigna, è certamente un bisogno sentito nell'amministrazione della giustizia, ma tutto ciò richiederà altri studi ed indagini più severe, più complete e più mature di quelle che io abbia dovuto fare per questo disegno di legge.

Quindi pure apprezzando il pensiero dell'egregio collega, debbo pregarlo di non insistere sulla sua proposta, poichè la riforma del procedimento formale è addirittura estranea alla materia del disegno di legge in discussione.

**Presidente.** La Commissione?

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione deferisce al parere dell'onorevole ministro.

**Vigna.** Ed io non insisto sulla proposta.

**Presidente.** Va bene: allora per questo articolo secondo non c'è che da aggiungere il richiamo dell'articolo 165 del Codice dove è detto: « Il deposito prescritto dagli articoli 158, 393 e 165... » poi come sta.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Precisamente!

**Presidente.** Pongo quindi a partito l'articolo secondo in questi termini:

« Sono trattate col procedimento sommario, tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sull'istanza di una di esse, od anche di ufficio.

« Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio d'udienza e non sono soggette a notificazione nè a reclamo.

« Quando non vi sia accordo, il presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa alla udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.

« Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158, 165 e 393 del Codice di procedura civile dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrerà il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso. »

(È approvato).

« Art. 3. Nel procedimento sommario la causa deve essere iscritta sul ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente all'udienza.

« Tuttavia, quando il presidente lo permetta, o l'abbreviazione del termine a comparire lo richieda, la causa può essere iscritta nel giorno stesso dell'udienza, prima però dell'ora fissata per l'apertura della medesima. »

A questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Di Stefano, che consiste nell'aggiungere in fine del primo paragrafo, dopo la parola « udienza », queste altre: « designata per la comparizione ».

V'è inoltre un altro emendamento dell'onorevole Mezzanotte a questo articolo terzo, il quale consiste nel sopprimere nel secondo paragrafo le parole « o la abbreviazione del termine a comparire lo richieda ».

L'onorevole Di Stefano ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**Di Stefano.** Non occorre ch'io lo svolga, trattandosi di un semplice schiarimento.

**Presidente.** Onorevole Mezzanotte, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**Mezzanotte.** Io mi sono permesso di proporre la soppressione delle parole: « o l'abbreviazione del termine a comparire lo ri-

chieda », perchè, una volta data interamente la facoltà al presidente di poter rinviare la causa, si rende inutile fare delle ipotesi speciali.

**Presidente.** Onorevole ministro, accetta questi emendamenti?

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Prego l'onorevole Mezzanotte di considerare che non sono interamente inutili quelle parole. L'articolo dice: « Tuttavia, quando il presidente lo permetta, o l'abbreviazione del termine a comparire, lo richieda, la causa può essere iscritta nel giorno stesso dell'udienza. »

Consideri l'onorevole Mezzanotte che può essere autorizzata la citazione *ad horas*. Ora se è autorizzata la citazione *ad horas*, non dipende più dall'arbitrio del presidente di consentire o no che la causa venga iscritta nel giorno stesso dell'udienza: tale iscrizione diventa una necessità, data l'abbreviazione del termine a comparire. Di guisa che non è inutile contemplare le due ipotesi, quella in cui l'iscrizione della causa al ruolo nel giorno stesso della udienza sia consentita dal presidente, e l'altra in cui sia una necessità superiore alla volontà del presidente stesso.

In quanto all'aggiunta proposta dall'onorevole Di Stefano, parmi che essa sia superflua. Se si dice, infatti, che nel procedimento sommario la causa deve essere iscritta nel ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente all'udienza, evidentemente si vuole alludere all'udienza della comparizione; prego quindi il collega Di Stefano di non insistere nella sua proposta.

**Manna.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Manna.** Vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole ministro ed alla Commissione. Nel capoverso dell'articolo 3 si accorda al presidente la facoltà di lasciare iscrivere nello stesso giorno dell'udienza una causa, dicendosi: « prima però dell'ora fissata per l'apertura della medesima. »

Ora il ministro e la Commissione sanno come, specialmente nei giudizi d'appello, si va incontro ad un gravissimo inconveniente, quando la iscrizione è chiesta non dall'appellante ma dall'appellato, in quanto che l'appellato si ricorda di iscrivere all'ultima ora la causa per chiedere poi il rigetto dell'appello senza esame.

Ora per evitare questo inconveniente non v'hanno che due mezzi: o fissare un termine due o tre ore prima, in modo che l'appellante possa premunirsi contro questo tranello da parte dell'appellato, o che la iscrizione possa essere fatta nello stesso giorno solamente da parte dell'attore e non da parte del convenuto.

Un emendamento in questo senso, ripeto, riparerrebbe all'inconveniente.

Io non l'ho presentato, ma credo sia tanto giusto che può essere accolto dal ministro e dalla Commissione; limitare cioè quel *prima*, o dire, che il presidente può permettere la iscrizione al ruolo nel giorno stesso della udienza solo ad istanza dell'attore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** Alla Commissione pare che l'appellante negligente non meriti di avere anche questa ulteriore facilitazione alla sua negligenza. Ecco perchè alla Commissione pare accettabile la proposta dell'onorevole Manna.

**Presidente.** Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** La Commissione aveva già esaminata la questione proposta dal collega Manna: essa si era appunto preoccupata dell'applicazione dell'articolo 489 del Codice di procedura civile, cioè della possibilità del rigetto dello appello senza esame. La Commissione ha detto: se l'appellante non ha iscritto la causa al ruolo, egli non merita riguardi; ha mancato al suo dovere, e *jura vigilantibus succurrunt*: l'appellato aveva il dovere di recarsi in cancelleria a vedere se era o no iscritta la causa al ruolo e poteva egli stesso far domanda al presidente di iscriverla. Ciò la Commissione ha detto, tenendo fermo il testo dell'articolo 489, articolo, della cui equità vi è molto a dubitare, e che forse in una futura revisione del Codice di procedura civile potrà essere modificato, avuto riguardo anche alle infinite controversie a cui ha dato luogo. Ad ogni modo la disposizione dell'articolo terzo non vulnera in nessuna maniera i diritti e le ragioni dell'appellato, quando l'appellante non iscriva la causa nel ruolo.

Spero che queste dichiarazioni della Commissione e mie appagheranno l'onorevole Manna.

**Presidente.** Onorevole Di Stefano, insiste?

**Di Stefano.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli, che prego siano inserite nel processo verbale, non insisto nel mio emendamento.

**Presidente.** Onorevole Mezzanotte, insiste nel suo emendamento?

**Mezzanotte.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, lo ritiro.

**Presidente.** Onorevole Manna?

**Manna.** Io non ho presentato alcuna proposta.

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'articolo terzo, come viene proposto dalla Commissione. Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

« Art. 4. La comparizione avverrà, nell'ora stabilita per l'udienza, davanti il solo presidente. Dopo che questi abbia dato i provvedimenti a lui demandati e quelli consentiti dalle parti, si procederà davanti l'intero Collegio alla discussione delle questioni insorte e alla trattazione delle cause. »

A questo articolo non vi sono emendamenti.

**Vigna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Vigna.** Siccome nell'articolo si dice, che la comparizione avverrà nell'ora stabilita per l'udienza, mentre poi nel precedente articolo terzo si dice: « prima però dell'ora fissata per l'apertura dell'udienza », io desidererei sapere, se l'udienza si intende aperta col solo ingresso del presidente nella sala delle udienze.

**Gianturco, ministro guardasigilli.** Naturalmente.

**Vigna.** Allora non c'è nessun dubbio su questo.

**Pozzi, relatore.** Non vi è dubbio.

**Luzzatto Riccardo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzzatto Riccardo.** Domando alla Commissione, se non creda opportuno di aggiungere a questo articolo, dopo le parole: « presidente, » queste altre: « assistito dal cancelliere. » (*Si ride*). Perchè tutti sanno (ed è cosa che si verifica nella pratica) che all'udienza possono occorrere atti che richiedano l'intervento del cancelliere.

**Gianturco, ministro guardasigilli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.



**Gianturco, ministro guardasigilli.** Prego l'onorevole Luzzatto Riccardo di considerare che per la legge sull'ordinamento giudiziario e pel Codice di procedura civile l'udienza non sarebbe legittima, senza l'intervento del cancelliere, il quale ha il dovere di assistere il magistrato in tutti gli atti che esso compie e di compilare i relativi verbali; egli è l'ufficiale pubblico che attesta tutto ciò che accade in presenza del magistrato. Mi pare quindi che l'onorevole Luzzatto Riccardo possa tenersi pago delle disposizioni di legge in vigore sul proposito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** Mi pare che a quanto ha detto l'onorevole ministro, in risposta al collega Riccardo Luzzatto, possa aggiungersi anche questo. L'articolo 53 del Codice di procedura civile dice così: « Le autorità giudiziarie in tutti gli atti, ai quali procedono, devono essere assistite dal cancelliere o da chi ne faccia legalmente le veci. » Ecco perchè, non essendo escluso questo caso, si debba indubbiamente ritenere compreso.

**Manna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Manna.** Secondo questo articolo 4, il presidente potrebbe emanare quei provvedimenti che fossero consentiti dalle parti. Se si tratta di una ammissione di prova testimoniale...

**Pozzi Domenico, relatore.** C'è l'articolo 12.

**Manna.** Un momento! Qualora questa prova fosse ammessa dal presidente, siccome il provvedimento del presidente non è una sentenza e le Corti di cassazione ritengono, che una prova anche ammessa col consenso delle parti, non per questo cessa di essere inammissibile, così io dico: come si concilierà questo articolo quarto con la massima su ricordata?

Questo schiarimento domando all'onorevole ministro.

**Gianturco, ministro guardasigilli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Gianturco, ministro guardasigilli.** L'onorevole Manna non ha avvertito che l'articolo quarto si riferisce ai provvedimenti ed alle ordinanze che gli antichi chiamavano *litis ordinatoriae*, e non a quelle dette *litis decisoriae*. Questi ultimi provvedimenti vengono contem-

plati in un altro articolo, che è il 12, in cui si dispone che le prove saranno ammesse con le norme della procedura incidentale, e che se la causa non si trova iscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono secondo l'articolo 206 del Codice di procedura civile. Quelle regole stesse, che ormai, e per la legge e per una costante giurisprudenza, valgono nei procedimenti formali per l'ammissione delle prove quando vi sia il consenso delle parti, varranno anche nei procedimenti sommari.

In altri termini, qui si tratta solamente di quei provvedimenti di rinvio, di quei provvedimenti ordinatorii della lite che le parti, quando sono consenzienti, possono chiedere al presidente; nulla più di questo. Il resto, che riguarda le questioni decisorie della lite, come quelle sull'ammissibilità delle prove, è rimandato all'articolo 12 della legge.

**Presidente.** Così io metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

« Art. 5. Ciascuna delle parti ha facoltà di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello fissato per la udienza, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione, o con altro atto posteriore.

« Le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi ad esaminare i documenti depositati nella cancelleria, a farne copie o estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere.

« La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti ha diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile.

« Tuttavia il Tribunale o la Corte può per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

« In tal caso, dopo scambiate le comparse, il presidente, sulla domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera.



« La nomina del relatore all'udienza può essere in ogni caso fatta dal presidente di ufficio ».

A questo articolo è proposto il seguente emendamento:

« Art. 5. Le parti devono depositare in Cancelleria, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'udienza, salvo il disposto dell'articolo 876, codice di commercio, le loro conclusioni coi documenti.

« Le parti o i loro procuratori, anche sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi a esaminare le conclusioni e i documenti depositati nella Cancelleria, a farne copie o estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere. Possono pure ritirare per originale i documenti col consenso dell'altra parte o per ordinanza del presidente, osservate le norme da questo prescritte.

« Vigna, Sorani ».

L'onorevole Vigna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**Vigna.** Siccome ci sono altri emendamenti i quali si riferiscono alla stessa materia e potrebbero fondersi insieme, così la prego, onorevole presidente, di darne lettura.

**Presidente.** Ma Ella intanto potrebbe svolgere il suo.

**Vigna.** Io sono a sua disposizione; ma a me pare che leggendoli tutti sarebbe meglio.

**Presidente.** Come vuole. Ecco gli emendamenti proposti:

« Modificare il 1° comma nel seguente modo:

« Le parti devono depositare in cancelleria il documento almeno quattro giorni prima di quello fissato per la discussione, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione o con altro atto posteriore. Tale termine per le cause commerciali è ridotto alla metà.

« Mezzanotte. »

« Aggiungere al primo comma le parole seguenti: e anche con biglietto. Qualora il termine fissato per l'udienza sia quello di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 147 Codice di procedura civile, dovrà il deposito farsi nello stesso giorno della citazione nel primo caso e nel giorno successivo negli altri due, dan-

dosene notizia alla parte convenuta con la citazione medesima.

« Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, A. Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte, Ottavi. »

*Sopprimere il 2° comma.*

Mezzanotte.

*Sopprimere al secondo comma le parole: le parti o loro.*

Mango, Di Stefano.

*Al comma 3° sopprimere la parola: tuttavia.*

Mezzanotte.

« Salvo il disposto dell'articolo 382 Codice procedura civile, il procuratore dell'istante dovrà, nel giorno fissato per la comparizione, depositare all'udienza nelle mani del cancelliere insieme al mandato i documenti della causa e comunicherà la comparsa.

« Ove il procuratore del convenuto non depositi nella stessa udienza, insieme al mandato, i documenti e chieda un rinvio, gli sarà accordato.

« Nell'udienza, in cui la causa sarà rinviata, salvo l'accordo dei procuratori delle parti o giustificati motivi, per cui il presidente potrà accordare altro differimento, il procuratore del convenuto comunicherà la sua comparsa e depositerà presso il cancelliere i documenti.

« In tal caso, ove il procuratore dell'attore non chieda un rinvio per lo esame dei documenti del convenuto e per la presentazione di altri documenti, rinvio che dovrà essergli accordato, la causa sarà posta in discussione e sarà nominato uno dei componenti il Collegio per farne la relazione all'udienza, o sarà assegnata l'udienza per la trattazione.

« Nel caso di rinvio per la presentazione di nuovi documenti da parte del procuratore dell'attore, il procuratore del convenuto avrà diritto, ove lo chieda, al differimento per la presentazione di altri documenti.

« Di Stefano. »

L'onorevole Vigna ha facoltà di parlare.

**Vigna.** L'emendamento mio contiene qualche disposizione modificativa del testo della legge attuale. Contiene, innanzi tutto, l'obbligo, e non la facoltà, per le due parti di depositare i loro documenti nella Cancelleria; fa salvo il disposto dell'articolo 876 del Codice

di commercio; di più fa obbligo di depositare, oltre i semplici documenti, anche le conclusioni con le deduzioni ed i mezzi di prova. Infine ha un inciso che concerne il caso di poter ritirare eccezionalmente i documenti per originali.

Incomincerò, per brevità di discussione, ad esporre le ragioni per cui ho inserito un emendamento che fa salvo il disposto dell'articolo 876 del Codice di commercio.

L'articolo 876 del Codice di commercio contempla il caso in cui si possono fare le citazioni ad un solo giorno di tempo. Ora, se noi prescriviamo che il deposito dei documenti debba esser fatto quattro giorni prima di quello stabilito per l'udienza, noi cadiamo, mi pare, in una contraddizione in termini. Bisogna coordinare la disposizione che noi oggi inseriamo, con quella disposizione del Codice di commercio. In questi casi in cui, per una ragione suprema, si ammette il diritto delle parti di citare in un termine più breve che non sia quello previsto dall'articolo 5, evidentemente il deposito dei documenti non può essere fatto nel termine di quattro giorni, a meno non si voglia dire che la parte debba andare prima a depositare in Cancelleria i documenti e poi istituire il giudizio: ciò è evidentemente, ripeto, una contraddizione in termini.

Nei casi, quindi, in cui la legge dà facoltà di citare per un termine più breve che non sia quello dei quattro giorni, bisogna, per coerenza logica delle due disposizioni di legge, che si dia anche la facoltà alla parte di eseguire il deposito nel giorno stesso, in cui spicca la sua citazione; vale a dire che il deposito sia ridotto al termine stesso che è richiesto per la citazione medesima.

Se si ammette, in questo caso, che un convenuto possa sufficientemente preparare la sua difesa, citandolo nel termine di due giorni, a maggior ragione dobbiamo ammettere nella legge che pel convenuto siano sufficienti due giorni per esaminare i documenti sui quali si appoggia la domanda. Se diamo due giorni per esaminare la domanda e le ragioni su cui la domanda si appoggia, a maggior ragione nel caso presente dobbiamo concedere più di due giorni. Credo quindi che questa disposizione non sia niente altro che una disposizione di coerenza della nuova legge col Codice di commercio. Un'altra modificazione sostanziale è quella che si riferisce

al deposito non soltanto dei documenti, ma anche delle conclusioni corredate dei mezzi di prova, degli interrogatori, delle perizie e delle prove testimoniali. I mezzi di prova possono avere importanza, entità, e gravità uguali a quella dei documenti medesimi, specialmente in materia commerciale dove la prova testimoniale è ammessa senza alcuna esclusione o restrizione. La prova testimoniale acquista una importanza grandissima, acquista una importanza pari a quella che possono avere i documenti in materia civile. Ora, se noi diamo facoltà ad una delle parti di arrivare alla udienza con deduzioni da prove testimoniali o da circostanze di fatto che l'avvocato dell'altra parte non può conoscere perchè non può mettersi lì per lì in rapporto col suo cliente per stabilire l'importanza che quelle deduzioni possono avere, noi menomiamo certamente il diritto di difesa. Si è detto che questa legge è predestinata a salvaguardare dalle sorprese. Ebbene, sorprese si possono benissimo presentare anche nelle semplici deduzioni dai mezzi di prova.

Le persone pratiche sanno benissimo come certe volte l'ammissione di una prova testimoniale o di un interrogatorio, pregiudichi l'esito della causa. Lasciando dunque stare questa disposizione di legge così come è, noi non mettiamo le parti nel medesimo equilibrio, ma lasciamo precisamente l'adito alle sorprese. Si potrà dire che, in materia testimoniale, vi è quel disposto della procedura civile che dà facoltà di controdedurre anche su fatti nuovi. Ma noi apriremo l'adito ad una serie di disquisizioni incidentali circa l'ammissione o meno di una prova testimoniale che una delle parti creda di controdedurre contro l'altra parte. Noi avremo disquisizioni continue e permanenti se una controdeduzione da prova testimoniale costituisca una prova semplicemente contraria, diretta od indiretta come si dice, o se invece costituisca una prova completamente nuova che non ha alcun rapporto con la prova testimoniale che fu dall'altra parte dedotta.

Ora, ad eliminare questo sennozzo di liti che verrebbe a formarsi, mi pare opportuno che tutto quanto è materia di fatto in base a cui le parti vogliano fondare le loro ragioni di diritto, sia preventivamente conosciuto dall'altra parte.

L'emendamento che io presento, tanto per far vedere che non è scaturito dal cervello

mio e del collega Sorani, figura tanto nella procedura germanica, quanto nella procedura francese. Nella procedura germanica è detto...

**Manna.** Nel rito formale.

**Vigna.** No, non è nel formale. Nel paragrafo 272 è detto:

« Gli assunti di fatto e mezzi di prova, le conclusioni sulle quali la parte contraria non può prevedibilmente dare alcuna spiegazione senza prima averne avuta conoscenza, devono da ciascuna delle parti essere, prima della discussione orale, a quella comunicate in tempo, sì che la parte contraria possa prenderne la necessaria conoscenza. »

Nel Codice di procedura francese c'è analoga disposizione per stabilire che le difese, con gli elementi su cui sono appoggiate, devono essere preventivamente comunicate all'altra parte.

L'emendamento mio e del collega Sorani, tende quindi a stabilire l'obbligo che le parti arrivino alla discussione orale che si fa nell'udienza, con la perfetta conoscenza di tutte le circostanze di fatto su cui si aggirerà poi la discussione in diritto. Pare a me che, nell'udienza, la perfetta cognizione di tutte le circostanze di fatto su cui si aggirerà la discussione fra le parti si debba imporre; ed io confido che tanto l'onorevole relatore quanto l'onorevole ministro, vorranno accogliere questa nostra proposta.

Il terzo emendamento, più che un emendamento è una semplice modificazione. Esso prevede la facoltà di poter ritirare, anche per originale, i documenti prodotti dalla controparte, quando al ritiro di questi documenti vi sia il consenso dell'altra parte, oppure quando, per ragioni eccezionali, il presidente creda opportuno di poter lasciare asportare dalla cancelleria quei documenti medesimi in originale.

Abbiamo anche nella nostra procedura il caso in cui si possono ritirare i documenti originali che sono depositati persino negli Archivi notarili, appunto perchè si possono presentare casi assolutamente eccezionali in cui, per una ragione suprema e superiore, vi è la necessità di ritirare, proprio in originale, questi documenti.

Cito il caso, per esempio, di una cambiale o di un titolo qualunque in cui occorre di far riconoscere la firma, e la parte non possa, per ragioni fisiche, recarsi nella cancelleria del tribunale a riconoscere questa firma. Al-

lora; secondo me, è opportuno che, con le garanzie e con le norme che il presidente stabilirà, si conceda la facoltà di potere asportare gli originali stessi dalla cancelleria.

Il quarto emendamento ha tratto all'obbligo per entrambe le parti di depositare nella cancelleria i documenti e le loro conclusioni. Obbligo, e non pura e semplice facoltà. Ho riservato di proposito l'enunciazione di questa parte all'ultimo, e non in principio come avrebbe dovuto essere per ragione logica, perchè di questa facoltà od obbligo si è già discusso dinanzi alla Commissione, e i pareri furono contrari.

Pare a me che l'obbligo del deposito risponda a quel principio che informa la legge; il principio, cioè, di salvare dalle sorprese a cui possono essere soggetti i litiganti.

Se noi imponiamo come obbligo all'una parte ed all'altra di depositare i documenti e le conclusioni, allora noi realmente arriviamo a quell'ideale che è nelle aspirazioni di tutti; che, cioè, arrivata la discussione, i rappresentanti delle parti siano informati di tutto ciò che sarà materia di discussione in condizioni di completa eguaglianza.

È a questo principio che si ispira il mio emendamento, ed io non aggiungo parola, perchè ho visto che altri emendamenti si informano al medesimo concetto della obbligatorietà: altri colleghi svolgeranno quindi quegli emendamenti, ed io mi riservo di vedere se convenga, per questa parte, piuttosto associarmi ai loro o mantenere il mio emendamento.

Credo, però, opportuno assolutamente insistere a rilevare, richiamando tutta l'attenzione del ministro, che l'obbligo di depositare e conclusioni e documenti quattro giorni prima risponde a quello che egli ha detto essere il suo fine; cioè di evitare le sorprese e garantire la lealtà della discussione fra le parti. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte.

**Mezzanotte.** Dopo quanto dissi ieri e quanto oggi ha ripetuto il collega Vigna, mi sembra opportuno limitarmi a poche considerazioni intorno alla necessità di obbligare tutte le parti a depositare i documenti in cancelleria.

Tale obbligo risponde proprio allo scopo sostanziale della legge, la quale vuole nei giudizi, oltre la massima sollecitudine, an-

che la massima sincerità. La presentazione dei documenti, resa obbligatoria per le parti, chiude la via a qualunque sorpresa possa venire da una difesa sleale.

Anche quanto alla abbreviazione dei termini, poco avrò da dire, avendone già parlato l'egregio collega Vigna. Certo è che quattro giorni, nei giudizi commerciali, sono troppi, e non si tratta, in fin dei conti, che di applicare l'articolo 876 del Codice di commercio.

Quanto alla soppressione del secondo comma, parmi che si imponga. Venendo ad essere comune a tutte le parti il diritto di depositare i documenti, la disposizione di questo comma metterebbe in forse il diritto che ha la parte di far discutere la causa a termini dell'articolo 489 del Codice di procedura civile, e di far dichiarare rigettato l'appello senza esame.

Anche per la soppressione della parola « tuttavia » non ho nulla da dire, essendo manifesto che, approvandosi la prima parte dell'articolo nei termini da me proposti, il terzo capoverso dovrebbe cominciare senza quella parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Falcioni.

**Falcioni.** L'emendamento che io ho proposto, in concorso con altri colleghi, in aggiunta al primo comma dell'articolo 5, consta di due parti. Colla prima noi vorremmo si aggiungesse che l'avviso col quale la parte annunzia all'altra il deposito dei documenti, debba essere notificato non solo coll'atto di citazione o, come dice il progetto, con altro atto posteriore, ma che si dicesse semplicemente: « e anche con biglietto », e ciò in omaggio ai principii generali che sono nel Codice di procedura civile, il quale ammette generalmente la citazione per biglietto di atti d'istruttoria, ma più di tutto per rispondere a quel criterio antifiscale che ieri molto opportunamente ha accennato l'onorevole Guardasigilli, mostrandosi favorevole il più possibile alla citazione per biglietto in varii e determinati casi. Quindi in ciò spero di avere l'assenso dell'onorevole ministro.

La seconda parte ha la sua ragione di essere nel disposto del Codice di procedura civile e più specialmente nell'articolo 147 in rapporto al 176. Di ciò non parlo perchè ne hanno parlato molto bene il collega Vigna e l'onorevole Mezzanotte. Però mi permetto

di far presente all'onorevole ministro il pericolo dell'accettazione pura e semplice degli emendamenti proposti da quegli onorevoli colleghi e più specialmente dall'onorevole Mezzanotte, il quale vorrebbe che il termine per le cause commerciali possa essere ridotto alla metà.

Il termine stabilito dal primo comma che si riferisce al deposito dei documenti è di quattro giorni; ma il Codice commerciale all'articolo 147 stabilisce il termine di due giorni, cosicchè la metà non sarebbe mai la metà di quattro giorni come è poi detto all'articolo quinto. Ecco la ragione per cui abbiamo creduto bene di specificare l'emendamento: nel senso cioè che « qualora il termine fissato per l'udienza sia quello di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 147 del Codice di procedura civile, dovrà il deposito farsi nello stesso giorno della citazione nel primo caso, cioè quando due sono soltanto i giorni utili per la comparizione, e nel giorno successivo negli altri due, dandosene notizia all'altra parte convenuta colla citazione stessa. »

Questi, onorevole ministro, sono gli emendamenti che noi ci siamo proposti di rassegnare alla vostra intelligenza.

### Giuramento.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Arnaboldi lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

**Arnaboldi.** Giuro!

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo al procedimento sommario.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango.

**Mango.** Non mi consideri, l'onorevole ministro, come un peccatore impenitente se riparlo di una questione che mi pare molto grave: cioè la necessità che tutte le parti, senza distinzione fra cause civili e commerciali, sieno rappresentate da un procuratore.

Io non voglio distinguere, ora, avendone già trattato, se nella materia commerciale le parti possano o no essere rappresentate da un procuratore.

Per quanto io mi sappia, almeno nella Corte d'appello e nei tribunali del Mezzo-

giorno e della Sicilia, e credo anche in gran parte dell'Italia centrale, assolutamente non vi è causa nella quale le parti non sieno rappresentate da procuratori. Io ho voluto investigare se davvero in alcuno dei tribunali della Liguria ci fosse l'abitudine di non essere rappresentati da procuratori, ed ho saputo che infatti alcune parti si presentano a difendere le loro cause, sempre però colla assistenza di procuratori.

Ad ogni modo, nello stato attuale della questione, io credo che sia questa la sede per occuparci di una questione che a primo aspetto può sembrare estranea alla riforma del procedimento sommario.

In questo momento sono cessate tutte le distinzioni fra il diritto civile ed il commerciale; non vedo quindi la ragione per cui si dovrebbe mantenere, quand'anche vi fosse, il che io non credo, questa distinzione relativa al diritto di non farsi rappresentare dai procuratori.

Per quanto non si tratti qui di una riforma molto larga della procedura, noi abbiamo il dovere di fare sparire certe diversità che effettivamente non ritroviamo nella pratica; ed io penso che sia tanto più necessario che tutte le parti siano rappresentate da un procuratore, in quanto i procuratori possono determinare fra le parti quella morbidezza del procedimento che non è possibile di conseguire quando vi è l'urto diretto delle parti medesime, in quanto il ministero del procuratore e dell'avvocato serve a dare maggiore garanzia allo svolgimento del procedimento; e, se inteso sempre con quella nobiltà con cui debbono intenderlo tutti coloro che hanno l'onore di indossare la toga, fa sì che vi sia una maggiore garanzia di quella lealtà che vogliamo appunto ottenere con la presente riforma.

Perchè dunque lasciare in tema commerciale, se pure c'è, questo diritto di fare a meno del procuratore? Facciamo che sparisca questa distinzione scolastica che non è nella verità delle cose; rendiamo a tutti obbligatorio il ministero del procuratore, e faremo cosa utilissima la quale verrà a conforto di quella lealtà del procedimento sommario che specialmente ci sta a cuore.

Io mi auguro che l'onorevole ministro non vorrà respingere la mia preghiera che si coordina coll'articolo 8 nel quale si parla di

quanto si deve specialmente fare nelle cause commerciali.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

**Di Stefano.** Sento il bisogno d'invocare la vostra benevolenza e la vostra attenzione, perchè non mi dissimulo che, dovendo parlare dell'emendamento da me proposto nell'articolo 5, completato dal 6°, che io stesso vorrei chiamare radicale, perchè riforma, completamente ed essenzialmente, il progetto della Commissione, mi è necessaria, onorevoli colleghi, la vostra benevolenza e la vostra attenzione.

Siccome l'articolo 5 è, secondo me, il punto fondamentale di tutta la questione, è necessario che io vi dimostri come, nel proporre questo emendamento, ho avuto la semplice mira di evitare appunto gli inconvenienti che il procedimento sommario attuale offre e che il progetto presentato non elimina.

Ed è chiaro — e l'onorevole collega Ciomelli dovrà riconoscerlo — che io qui non parlo come avvocato, ma, invece, mi dò pensiero di impedire che gli avvocati trovino in questa legge nuova e larga messe di questioni che sono contrarie agli interessi delle parti ed al buon funzionamento della giustizia.

Richiamando quanto dissi ieri nella discussione generale, io credo che questa legge, commendevole in molti punti, in questa parte essenziale del procedimento non abbia colmato la lacuna che vi era e non abbia tolto gli inconvenienti che si erano sperimentati.

Ora perchè il progetto risponda ai fini che deve prefiggersi il legislatore nell'emendare il procedimento sommario, come attualmente è codificato, questo articolo deve rispondere alle seguenti condizioni. Anzitutto non innovare nulla in quello che è essenza del procedimento sommario, cioè: svolgimento di tutta la causa in udienza; secondo, mettere le parti nelle identiche condizioni, ed in perfetta uguaglianza affinché siano entrambe sicure di potere difendersi in modo che non ci siano sorprese e non sia possibile l'insidia, e la causa, istruita completamente all'udienza, passi allo stato di trattazione o di discussione senza che sia più possibile l'insidia, l'inganno...

**Pala.** La sorpresa!

**Di Stefano...** la sorpresa. Finalmente bisogna mantenere al procedimento sommario la elasticità e la celerità che in questo pro-

cedimento sono necessarie, se si vuole veramente che esso risponda alla vita economica attuale, se si vuole veramente raggiungere lo scopo, che una buona legge di procedura deve proporsi. Ed io credo che, con la norma da me proposta all'articolo 5, completato dall'articolo 6, questi fini si raggiungano completamente.

Leggendolo, onorevoli colleghi, vi persuaderete che ho cercato di non alterare menomamente ciò che è indole ed essenza del procedimento sommario: la istruzione e la trattazione intera della causa all'udienza.

La cancelleria sarebbe eliminata completamente. Tutto quello che si deve depositare e scambiare si deposita e si scambia all'udienza. L'attore compare all'udienza e presenta i suoi documenti e le sue difese. Il convenuto avrà il diritto, se crede, di domandare un rinvio per la presentazione di documenti, che vengano a contrastare i documenti che ha presentato l'attore nella prima chiamata della causa. E poi, tanto all'attore quanto al convenuto, ogni volta che si presentano nuovi documenti, è permesso domandare altri rinvii.

Ma io mi dovevo dar pensiero di stabilire un momento in cui, senza attentare ai diritti reciproci delle parti, questi rinvii dovessero cessare perchè, diversamente, le liti si potrebbero protrarre all'infinito e la celerità del giudizio verrebbe a subirne danno.

Ed ecco perchè, ad un certo punto, quando ci sono stati cinque differimenti, ho dato al presidente la potestà di determinare un termine perentorio entro cui si possano presentare documenti per l'ultima volta ed assegnare un'udienza per la trattazione o discussione della causa.

In questo modo, onorevoli colleghi, io credo di aver provveduto a tutto quanto è necessario affinchè il procedimento sommario raggiunga le finalità, cui deve rispondere nello svolgimento della vita economica e giuridica odierna. Ho cercato, così, di mantenere la celerità del giudizio, perchè, dopo cinque differimenti, nel caso di disaccordo tra le parti, è data al presidente la facoltà di stabilire un termine perentorio; ho cercato di non alterare l'indole del procedimento, facendo sì che la istruzione, la discussione e la trattazione della causa avvengano sempre all'udienza; ho cercato, infine, di non togliere la possibilità, ad attore e convenuto, di fare nuove

aggiunte, nel giorno della discussione della causa, alle comparse già scambiate.

Però ho impedito quello che può suscitare sorprese, quello che può contenere un tranellò, evitando che si faccia produzione di nuovi documenti e si domandino nuove istruzioni che potrebbero, all'ultimo momento, cambiare la fisionomia della causa, turbando quella uguaglianza dei mezzi di difesa che è canone precipuo di ogni buona norma di procedura.

Così, mi pare, onorevoli colleghi, che l'articolo quinto, seguito dall'articolo sesto, venga a completare tutto il sistema. Così si elimina la farraggine di differimenti, di contro-differimenti, di presentazione di documenti, tre, quattro, o cinque giorni prima dell'udienza, e si elimina quella farraggine di formalità, necessarie quando si dispone che la comunicazione dei documenti si debba fare, sempre, col mezzo della cancelleria; formalità che non sono certamente consone all'indole del procedimento sommario, alla celerità di esso, e che non valgono punto ad evitare l'inconveniente precipuo dell'attuale sistema, al che la dottrina e la prassi, da tanto tempo, rivolgono i loro sforzi costanti.

L'attuale progetto, invece di codificare quello che nella pratica si è attuato per evitare i detti inconvenienti, ha voluto vagare nelle astrazioni e cercare nuovi mezzi e nuove formalità, ma non è riuscito, secondo me, allo scopo.

Ieri, nella risposta che mi diede l'onorevole guardasigilli, aspettavo una dimostrazione che gli inconvenienti da me segnalati non esistessero, ma tale dimostrazione non venne. Mi si rispose semplicemente in ordine alla questione da me sollevata circa alla soluzione data al grave quesito di sapere se, oggi, dopo l'abolizione dei Tribunali di commercio, le parti potevano intervenire, nei giudizi commerciali, personalmente, per difendersi; ma non mi si dette una risposta su quello che io segnalavo precisamente come inconveniente precipuo di questo progetto per ciò che aveva tratto alla parte sostanziale. A ciò non mi si diede risposta nè dal ministro, nè dall'onorevole Cimorelli, giacchè questi si limitò ad affermare, senza dimostrare, che veramente gli inconvenienti da me lamentati erano eliminati con questo progetto.

Ed oggi ancora posso ripetere quello che ieri ho dimostrato attraverso l'esame

complessivo della legge e l'esame particolare degli articoli 5, 6, 8, 9, che sono veramente i più importanti nella legge stessa; cioè che questa legge presentava gli stessi inconvenienti lamentati con la legge attuale, non evitava le sorprese, e rendeva più lungo e farraginoso il giudizio sommario.

Qui, potrei fermarmi; ma mi resta a dar conto di una parte dell'articolo 5, nella quale mi studiai di evitare che, in questa legge, fosse risolta — pel modo come il progetto era stato compilato, quasi di straforo — una quistione che io reputo grave abbastanza e tale da non poter risolversi con un semplice inciso.

In questa parte, prego l'onorevole guardasigilli di concedermi un poco della sua attenzione. Egli, ieri, mi lesse un articolo del Codice di procedura civile per dimostrarmi come, per la legge attuale, innanzi ai tribunali di commercio, e quindi (diceva lui) innanzi ai tribunali civili che oggi funzionano anche da tribunali di commercio, le parti debbano essere ammesse al patrocinio senza bisogno dell'assistenza dei procuratori. Io potrei agevolmente dimostrare, con l'appoggio dell'articolo seguente a quello che lesse l'onorevole guardasigilli, che la soluzione a cui egli pervenne non è esatta o per lo meno lascia adito a molti dubbi; ma di ciò mi astengo, perchè non voglio trascinare la Camera a perder tempo in una accademia inutile ed oziosa. Invece, voglio fare all'onorevole guardasigilli una sola osservazione. Egli crede di non aver portato alcuna innovazione alla legge vigente con le disposizioni degli articoli 5 e 8 del suo progetto, in cui permette alle parti nei giudizi commerciali di intervenire personalmente all'udienza e difendersi, ed ha creduto di dimostrare che non l'ha fatto, perchè nei tribunali di commercio è permesso alle parti d'intervenire.

Ebbene, mi sia permessa una semplice dichiarazione: crede, egli, che il Codice di procedura civile permetta, nei giudizi commerciali innanzi alle Corti di appello, che le parti possano personalmente intervenire e difendersi? Certamente no, indubitatamente no. Ed allora l'innovazione che io diceva di straforo si è fatta, perchè, colla legge, come l'aveva presentata il guardasigilli e come l'ha presentata la Commissione, la questione è risolta, ed è risolta nel senso che le parti, anche davanti alle Corti di appello,

possano personalmente presentarsi e difendersi.

Lasciamo, dunque, da parte i tribunali. Io, lo ripeto, non voglio far qui una questione accademica, che non è stata da me sollevata per la prima volta, perchè fu già trattata da molti cultori delle scienze giuridiche, e tutti hanno detto che è molto dubitabile se le parti si possano ammettere innanzi ai tribunali civili, mentre altri hanno detto che, assolutamente, non si debbano ammettere. Ma, certamente, col progetto come ci è presentato, le parti sono ammesse tanto innanzi ai tribunali civili, quanto innanzi alle Corti d'appello. E siccome, per la legge attuale, dinanzi le Corti di appello le parti non si ammettono, così la questione è stata risolta di straforo, con tre parole; cosa che, certamente, non si deve permettere. Ed è per questo, che io, nella dizione dell'articolo 5, ed in quella dell'articolo 6 che lo completa, mi sono studiato di evitare che la questione sia risolta.

Io, quindi, prego la Camera di considerare, prima di venire alla votazione di questo articolo che è fondamentale nella riforma che deve farsi e da cui molti e gravi inconvenienti possono derivare nella pratica, di considerare attentamente la dizione che è stata proposta da me e da molti colleghi, per vedere se (siccome tutti siamo animati dall'unico intento di fare una legge che valga ad ovviare agli inconvenienti che ci sono, una legge che sia veramente buona, che risponda ai bisogni della pratica, che s'informi ai principii cardinali in materia di rito) se, coll'emendamento proposto, si venga ad ovviare a tutti questi inconvenienti a cui si vuole riparare, e si riesca, dopo 32 anni e dopo 28 disegni di legge proposti circa questa materia, ad avere una legge buona.

Prego la Camera di pensare a ciò e poi voti come crede. Io sarò pago di aver fatto il mio dovere! (*Approvazioni a sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Emilio.

**Bianchi Emilio.** Non ho proposto emendamenti, onorevoli colleghi, e parlo unicamente, perchè vorrei pregare la Camera di fare *tabula rasa* su tutti quelli che furono presentati, e votare l'articolo come fu proposto dall'onorevole ministro ed accettato dalla Commissione, purchè mi si dia qualche chiarimento su alcuni dubbi che verrò esprimendo su questa disposizione che, come ben diceva



l'oratore che mi ha preceduto, è fondamentale nella legge.

Crede che non si possa approvare l'emendamento dell'onorevole Vigna che vorrebbe obbligatoria la comunicazione dei documenti prima dell'udienza destinata per la trattativa della causa: perchè cotesta comunicazione anticipata deve essere una facoltà della parte che vuole assicurarsi il diritto di discutere la causa all'udienza fissata; ma non deve essere addirittura una regola generale obbligatoria: perchè diversamente, noi sviseremmo affatto il concetto del procedimento sommario. Bisogna ricordare che noi vogliamo riformare il procedimento sommario, e non riformare il Codice di procedura civile: e, se noi cominciasimo a voler rifare il Codice di procedura civile, non la finiremmo più.

La presente è una di quelle leggi che rispondono ad un bisogno veramente sentito, e deve essere votata immediatamente. Se anche vi sono mende, il Senato le potrà correggere. (*Ooh! ooh!*)

*Voci.* E noi?

**Bianchi Emilio.** Poichè il concetto è buono...

*Una voce a sinistra.* Fa specie di sentire certe cose!

**Presidente.** Non c'è bisogno di gridare!

**Bianchi Emilio** Poichè il concetto della legge è buono, noi dobbiamo approvarla.

Se dalla discussione risulterà chiaro che nel disegno di legge c'è qualche difetto che siamo in condizione di emendare (perchè non si possono presentare emendamenti, se non con date forme), potremo toglierlo, ma intanto dobbiamo dimostrare di sentire il bisogno che c'è nel paese, di riformare il procedimento sommario. Quindi, la legge, per me, deve essere votata, e deve essere votata, in questo articolo, nel testo proposto dall'onorevole ministro guardasigilli.

Non credo che noi dobbiamo occuparci della rappresentanza per parte del procuratore. Ciò esce dal tema della presente discussione. Nè credo poi che si debba addirittura rifare un procedimento formale, come vorrebbe l'onorevole Di Stefano, il quale sopprimendo tutte le altre disposizioni, e stabilendo un procedimento formale abbreviato, altera tutto il concetto della legge. Per me dunque credo, lo ripeto, che si debba approvare l'articolo nel testo proposto dall'onorevole ministro; soltanto si deve spiegare il significato delle parole che si trovano al principio del quinto capoverso.

Il quinto capoverso dispone che dopo scambiate le comparse il presidente, sulla domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza. Ma poi nell'ultimo capoverso è detto, che la nomina del relatore all'udienza può essere in ogni caso fatta dal presidente di ufficio.

Ora io domando: è utile questa disposizione? Pare a me, che quando il presidente, per disposizione generale, ha questa facoltà, non ci sia bisogno di stabilirlo in disposizione particolare. E del resto non vedo perchè si debba procedere alla nomina del relatore nel caso in cui sia stata fatta la produzione delle comparse e dei documenti, come prescrive l'articolo, e non si possa far sempre, perchè è sempre utile nelle cause importanti, non solo che il presidente nomini il relatore, ma anche che riservi a sè stesso la relazione della causa.

Quindi credo che si debba chiarire questa parte dell'articolo, che ha un'importanza abbastanza grande.

Del resto, ripeto, se vogliamo dar prova di fecondità legislativa, se vogliamo far vedere che siamo buoni a riformare, in questa parte almeno, il Codice di procedura civile, non dilunghiamoci in discussioni inutili.

Tutti conveniamo nel concetto della legge: quindi votiamola qual'è, perchè gli emendamenti che si presentano durante la discussione non sono coordinati con le altre parti della legge, possono alterare tutta l'economia del progetto e renderlo meno buono di quello che da principio poteva essere.

Questa discussione credo dimostri come pur troppo quando si vuole toccare i Codici ed introdurre in essi riforme, bisogna fare la campana tutta di un pezzo, e bisogna avere il coraggio di dire al Governo: nominate una Commissione larga, componetela con le persone più competenti del Parlamento, della cattedra, del foro, e venite poi con un disegno di legge di un articolo unico, che dica: il codice A, secondo il progetto, è approvato. Diversamente, queste riforme non vanno in porto, e lo prova il fatto che sono trent'anni che di questa riforma di cui discutiamo si parla, senza concluder nulla. (*Rumori all'estrema sinistra.*)

Mi pare quindi che la considerazione prevalente deve essere questa, che bisogna far vedere che qualche cosa si è fatto, e che



questo difetto del Codice è levato. Votiamo dunque il progetto com'è (*Rumori all'estrema sinistra*), perchè a furia di proporre emendamenti, non faremo assolutamente nulla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

**Luzzatto Riccardo.** Onorevoli colleghi, se fosse in discussione in questo momento solo l'articolo 5, quale è stato formulato dal Ministero e dalla Commissione, si potrebbe forse in parte comprendere l'argomentazione adottata dall'onorevole Bianchi. Ma l'onorevole Bianchi non ha considerato gli emendamenti presentati dall'onorevole Di Stefano e da altri deputati a questo articolo. In questo momento si deve discutere e decidere sulla vera materia della legge, perchè respingendo gli emendamenti che ho menzionati, si verrebbe implicitamente ad approvare il sistema della legge. Ora io credo che qui stia invece il punto da emendare. Non ho molta speranza che la mia voce trovi fortuna nelle aule magne, ma non di meno prego l'onorevole ministro e la Commissione di ripensarci su due volte prima di respingere l'emendamento dell'onorevole Di Stefano. Il criterio adottato dal ministro e dalla Commissione per regolare la materia dei documenti non si contiene soltanto nell'articolo 5 che ora si discute; ma questo articolo si collega agli articoli 8 e 9 nei quali hanno creduto i proponenti di disciplinare il procedimento sommario. E nonostante tutta la loro buona volontà, realmente, gli articoli 8 e 9 non disciplinano il procedimento sommario, ma lasciano incertezze grandissime. Ora a queste incertezze appunto ripara l'emendamento dell'onorevole Di Stefano, mentre esse, ripeto, sono tali e tante che arriviamo a questo punto: che gli articoli 8 e 9 non lasciano comprendere quando e come si chiuda il procedimento, se i documenti si debbono presentare all'udienza o in cancelleria.

Il fare un'unica disposizione che regoli tutta la materia dei documenti conferirà alla chiarezza della legge, e questo appunto fa l'emendamento Di Stefano, disciplinando la materia importantissima della produzione dei documenti, giacchè tutti gli inconvenienti che si hanno nel procedimento sommario riguardano soprattutto i documenti, e il desiderio di togliere cotesti inconvenienti è stato il primo fattore della presente riforma.

Ma, mentre sono convinto che l'emenda-

mento Di Stefano semplifichi e migliori la legge, prego per altro gli onorevoli proponenti di considerare se non convenga chiarire la dizione dell'articolo stesso nel capoverso riferentesi alla nomina di un relatore alla udienza, poichè quel capoverso è formulato in modo che non si comprende se la nomina del relatore all'udienza sia la regola o la eccezione e come e quando e per domanda di chi potrà venire fatta la relazione per parte di un componente del collegio, invece che per parte dei litiganti.

Ma se ministro e Commissione non volessero abbandonare l'articolo quinto per quel tanto di sostanziale e diverso che ha dall'emendamento e che riguarda la produzione dei documenti prima dell'udienza in cancelleria (a questa parte l'emendamento non provvede), a me sembra che le cose potrebbero conciliarsi, giacchè l'articolo quinto non è punto in contraddizione con l'emendamento Di Stefano, ma può coesistere la disposizione dell'articolo quinto che concerne il diritto di chi ha depositati documenti in cancelleria prima dell'udienza destinata per discutere, con le altre disposizioni dell'emendamento che precisamente riguardano il caso di una documentazione posteriore. Quindi se anche per queste ragioni non si volesse abolire l'articolo quinto, si mantenga di esso quel tanto di disposizioni che si reputano indispensabili, ma non si respinga un emendamento che aggiungendosi all'articolo quinto, ha questo di beneficio, che disciplina i fatti che avvengono all'udienza e li disciplina, mi si conceda il dirlo, molto meglio e molto più chiaramente di quel che non sieno disciplinati, per non dire indisciplinati, dalle disposizioni degli articoli 8 e 9.

Un'ultima osservazione. Qualora si voglia mantenere l'articolo 5, crede il ministro, crede la Commissione di mantenere anche quel capoverso quinto che affida la relazione ad un giudice? Temo che se si mantiene questa disposizione, invece di avere sommarizzato il procedimento in genere, avrebbe formalizzato il procedimento formale; invece che aver dato discipline per i procedimenti spicci, abbiamo reso pesantissimo, infinito il procedimento, con danno gravissimo delle parti per ciò che riguarda specialmente le relazioni commerciali. Bisogna naturalmente aver presente tanto il caso in cui si discuta dinanzi a un tribunale nel quale vi siano poche cause,

tanto quelli in cui si discute davanti a un tribunale in cui vi siano molte cause. Ora approvata la disposizione dell'articolo quinto, capoverso quinto, in seguito al quale si avrebbe la nomina di una relazione per ogni causa, nei tribunali importanti, come Milano, Napoli, le cause verrebbero in discussione dopo molti e molti mesi, perchè un giudice non può fare una relazione ogni giorno...

**Vischi.** Domando di parlare.

**Luzzatto Riccardo.** Verrebbe presentata la relazione dopo molti mesi, perchè quando un giudice ha una relazione da fare, non può farne una seconda, una terza, una quarta. Non bisogna dimenticare che noi discipliniamo tutti i procedimenti e quindi ora discipliniamo anche i casi più urgenti. Ora anche nei casi più urgenti, sia che si adotti il sistema Di Stefano, sia che si adotti il sistema degli articoli 8 e 9, dopo quattro o cinque differimenti, si verrà alla nomina di un relatore e alla fissazione di una udienza che in un caso avverrà dopo un mese e poi successivamente dopo due, tre o quattro mesi dal giorno della discussione, e nessuno potrà lamentarsi perchè nessuno può pretendere che un giudice non sia un uomo con forze limitate.

Dunque mi riassumo così: La mia prima preghiera è questa, che il ministro guardasigilli accetti l'emendamento Di Stefano.

La mia seconda preghiera è questa, che se il ministro vuol mantenere l'articolo quinto, capoverso primo, secondo, terzo e quarto, accetti come aggiunta l'emendamento Di Stefano che completa la disposizione del procedimento sommario e rende inutile l'aggiunta dell'altro emendamento Di Stefano; sopprima gli articoli 8 e 9 i quali francamente non pare sieno semplici e chiariscano bene la condizione delle cose. In terzo luogo poi, quando il ministro voglia mantenere l'articolo e non voglia accettare l'emendamento, mi faccia grazia di un procedimento sommario, il quale è un procedimento che non finisce più, perchè conterrebbe troppa responsabilità.

**Presidente.** Onorevole Vischi, ha facoltà di parlare.

**Vischi.** L'onorevole ministro disse ieri che il codice di procedura civile fu salutato dall'ammirazione di tutti i cultori della scienza giuridica. Egli, che è una illustrazione della scienza e del fôro, oltre alla autorità che gli viene dall'ufficio, può avere la conveniente autorità

per affermare questo: io nella mia modestia ricorderò alla Camera, che il Codice di procedura civile, lungi dall'aver avuto, non dico il plauso, ma un pietoso compatimento dai competenti della materia, ebbe, appena nato, tale una carica alla baionetta nella Camera e fuori, che è parso a molti che fosse vissuto anche troppo, perchè bisognava che fosse morto sul nascere.

Ed io ricorderò che non appena un anno dopo pubblicato, nella Camera, il defunto deputato Catucci fece un'aspra censura di questo Codice, specialmente per quello che riguarda il procedimento sommario, che ora ci occupa. E posteriormente disegni di legge si seguirono a disegni di legge, interpellanze ad interpellanze, interrogazioni ad interrogazioni. E mi ricordo, cosa che interessa me soltanto, che io, quando sono entrato alla Camera, e non è cosa molto recente, ho avuto l'onore di occuparmi di questa materia, invitando il ministro del tempo, onorevole Zanardelli, perchè avesse con l'autorità sua condotto in porto finalmente una simile riforma.

In materia di procedura, che, come tutti sanno, è la garanzia maggiore e vera della corretta amministrazione della giustizia, niente dovrebbe più valere ed essere più ascoltata come efficace ed utile, quanto la pratica. La pratica, specialmente in una non piccola parte d'Italia, ed alludo a quella nella quale io vivo, cioè alle provincie meridionali, ove esercita professione l'onorevole Giunturco, acquistò subito molto valore.

Noi laggiù abbiamo creato una procedura civile, poichè non vi era a parlare del rito formale, così come trovavasi scritto nel Codice di procedura civile, assolutamente impossibile nell'attuazione; non vi era a parlare del rito sommario, come era indicato dal Codice vigente. Ed allora con la consuetudine, che è stata ratificata e riconosciuta dalla magistratura e dalla stessa giurisprudenza, abbiamo formato una procedura speciale consuetudinaria. Questa procedura consuetudinaria non dice, nè più, nè meno, che quello che è scritto nell'articolo proposto come emendamento dall'onorevole mio amico Di Stefano e compagni, vale a dire: portare con maggiore garanzia la causa all'udienza per la trattazione, fare la presentazione degli atti e delle comparse conclusionali.

A richiesta dell'una e dell'altra parte, o per le esigenze dell'amministrazione della giustizia, per il comodo dei difensori (perchè alla fine anche questo va preso in considerazione, trattandosi non di semplice disbrigo di affari) per i bisogni delle parti, per tentativi di componimenti, per ragioni che noi non possiamo prevedere, ma che pur si possono imporre nelle finalità della giustizia, il magistrato concede altri differimenti, essendo evidente che il magistrato nel suo arbitrio prudente e nella sua giustizia debba regolare il ruolo delle udienze. Quando viene il giorno stabilito per la trattazione della causa avviene la presentazione degli atti e delle procure con norme che mi sembrano sufficienti per la tutela di tutti gli interessi.

Ora io dico: perchè voler istituire una procedura, che non è quella scritta vigente, non è quella consuetudinaria, non risponde alle esigenze del foro, non risponde alle convenienze della vita e servirà a perturbare addirittura l'amministrazione della giustizia?

Ed è questa la ragione, per la quale ventotto disegni di legge sono venuti innanzi alla Camera e sono rimasti negli archivi; è questa la ragione per la quale ventotto ministri si sono occupati inutilmente di questa materia: perchè tutti hanno creduto di dire una cosa diversa da quella che aveva insegnato la pratica, mentre sarebbe stata una cosa molto più semplice proporre la codificazione dell'insegnamento della pratica, che, in materia di procedura, è l'insegnamento più autorevole.

Quindi raccomanderei l'accoglimento dell'emendamento presentato dall'onorevole Di Stefano, e lo raccomanderei anche al medesimo collega Bianchi, del quale, in verità, non ho capito il ragionamento. (*Movimenti*).

Parrebbe che egli fosse interessato soltanto a veder finire la discussione; perchè egli ha detto: votiamo quello che sia, e poi dei possibili spropositi nostri si occuperà il Senato. Quasi che il Senato abbia per ultimo la parola affinchè la legge possa passare alla firma di Sua Maestà. Ovvero parrebbe che avesse detto l'onorevole Bianchi: facciamo un lavoro di delibazione e il Senato poi ci dirà fino a che punto siano arrivati i nostri spropositi, riserbando la gloriosa parte di uniformarci agli insegnamenti superiori.

No; noi vogliamo una legge, perciò ho votato ieri contro la sospensiva. La cre-

diamo utile, la riconosciamo indispensabile, ma la vogliamo tale che possa rispondere ai dettami della scienza e alle esigenze della pratica professionale. Secondo me, l'articolo proposto dall'onorevole Di Stefano è il solo che risponda alle esigenze della scienza e della pratica.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Camera.

**Camera.** Non intendo di fare un lungo discorso, ma di dichiarare che voterò l'articolo come è proposto dal ministro guardasigilli per le stesse considerazioni che facevano sollevare la discussione in modo che siamo rientrati nella discussione generale.

Si diceva: dobbiamo guardarci dall'organizzare un nuovo procedimento, invece di modificare il procedimento sommario, per modo che il procedimento sommario non diventi un procedimento formale. Ora io dico al collega Di Stefano: se il vostro emendamento fosse votato, non renderemo più lungo, non formalizzeremo (per adoperare il vocabolo che è incontrapposto dell'altro *sommariizzeremo*) il procedimento? Con l'articolo, così come è proposto nel progetto ministeriale ed accettato dalla Commissione, è stabilita la facoltà del deposito dei documenti; ed è stabilita questa facoltà, perchè la parte può benissimo mettersi in condizione di far discutere la causa in quell'udienza per la quale è fissata. Ma è stabilita la facoltà del presidente di consentire il differimento della discussione, quando il deposito dei documenti non venga fatto, oppure quando il presidente, o il magistrato riconosca che sia il caso per gravi motivi, di concedere un differimento. Così si può avere la duplice via di accorciare il procedimento, quando tutte le garanzie sono state date e quando l'attore si è messo nella condizione di scoprire tutte le sue batterie, e di presentare tutti i documenti all'esame preventivo del convenuto. Invece con la procedura proposta nell'emendamento del collega Di Stefano e di altri noi verremmo a rendere formale il procedimento sommario. (*Interruzioni del deputato Di Stefano*).

Chiedo scusa, permettano anche a me di esprimere un'opinione sincera così come mi viene in mente dall'esame dell'emendamento che ho sotto gli occhi.

Con l'emendamento del collega Di Stefano l'attore deve presentare i documenti in cancelleria; il convenuto ha il dovere di

presentare esso pure i suoi documenti in contraddizione dell'attore e il magistrato deve consentire al differimento perchè l'attore a sua volta esamini i documenti del convenuto; e così si procede all'infinito rendendo lungo e formale il procedimento sommario. (*Interruzioni*).

Invece con l'articolo proposto dal ministro ed accettato dalla Commissione l'attore ha il diritto di presentare i suoi documenti, e a seconda che li presenti o non li presenti ha il diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita; quando i documenti sieno stati presentati e l'istruzione della causa sia completa, allora l'attore ha il diritto di far discutere la causa e così il procedimento da sommario non diventa formale.

Nè si dica, come ha detto l'onorevole Luzzatto, che, con la nomina del relatore alla udienza, secondo il progetto ministeriale, si verrebbe a trasformare il procedimento sommario, perchè la nomina del relatore è conservata anche nell'emendamento dell'onorevole Di Stefano, con la differenza però che, secondo le norme che sono stabilite in questo emendamento, il procedimento si allungerebbe, mentre, con le norme dell'articolo 5°, così come è stato presentato dal ministro ed accettato dalla Commissione, il relatore è nominato quando l'istruttoria è completa, e allora il relatore è in dovere di fare la sua relazione e la causa è posta in deliberazione. È vero che nella pratica abbiamo avuta la determinazione di norme le quali, come diceva il collega onorevole Vischi, hanno stabilito una costanza nei procedimenti; ma è precisamente in base a coteste norme e consuetudini che i predecessori dell'onorevole ministro Gianturco e l'onorevole Gianturco stesso hanno presentato il disegno di legge sul quale discutiamo; è precisamente in base a queste norme e consuetudini, che sono state criterio informatore della giurisprudenza dell'ermeneutica forense, che si è venuto stabilendo il disegno di legge su cui discutiamo.

E poichè mi trovo a parlare, esprimo un'altra mia opinione: mi pare cioè che se ci dilunghiamo nella discussione della rappresentanza, come hanno fatto i colleghi Mango, Di Stefano ed altri, potremmo metter capo ad una discussione sull'ordinamento della rappresentanza innanzi ai magistrati, il che si allontanerebbe interamente dal concetto dell'onorevole ministro e della Commissione.

Chi debba rappresentare le parti in giudizio, se sia utile che le parti si presentino direttamente innanzi ai magistrati, sono questioni sulle quali noi potremo, in altra occasione largamente discutere; ma in questo momento, per rispondere ad un bisogno urgente, dobbiamo votare il disegno di legge il quale rappresenta la maturità e la consumata esperienza di una quantità di tecnici i quali hanno trovato che precisamente ciò che è l'espressione della pratica e della giurisprudenza viene codificato in questi pochi articoli e specialmente nell'articolo quinto.

Appunto per le considerazioni fatte dagli onorevoli Luzzatto e Di Stefano, i quali si sono preoccupati delle lungherie che si verrebbero ad introdurre nel procedimento sommario, voterò l'articolo quinto perchè trovo che è la via migliore per raggiungere lo scopo di abbreviare il procedimento stesso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Onorevoli colleghi! Molto opportunamente l'onorevole Camera notava che la questione sollevata ieri dall'onorevole Di Stefano e dall'onorevole Mango, e risolta oggi, intorno alla rappresentanza delle parti in giudizio, soprattutto in materia commerciale, non trova sede opportuna in una discussione che si riferisce al procedimento sommario. Ma quando pure quella questione si voglia discutere in questa sede, non si può evidentemente venire nella conclusione, a cui i colleghi Mango e Di Stefano sono venuti, cioè che il disegno modifichi le disposizioni in vigore sulla rappresentanza nei giudizi commerciali, e che in ogni caso convenga sopprimere il diritto delle parti a comparire personalmente in detti giudizi, se veramente questo diritto esista. L'onorevole Mango muoveva dal concetto che bisognasse escludere il diritto delle parti a comparire personalmente nelle cause commerciali, data la considerazione che il rito commerciale ed il rito civile sono venuti unificandosi.

Prego il collega di consentire che io gli dica che questa affermazione non è esatta, perchè anche oggi, rispetto ai termini dell'appello alla perenzione e rispetto ad altri istituti giuridici, il rito commerciale si mantiene distinto dal rito civile. Del resto la legge abolitiva dei tribunali di commercio si esprime in termini molto categorici, poichè nell'articolo 1

disse: « I tribunali di commercio sono aboliti, e gli affari di loro competenza sono devoluti ai tribunali civili e correzionali con le norme prescritte in materia commerciale ». Nè credo che dubbio possa nascere, data la parola della legge.

Allorquando ieri espressi, come mia personale opinione, che l'articolo 156 del Codice di procedura civile ammette tuttora le parti a comparire personalmente nei giudizi commerciali, io mancai di dire, che quella era anche l'opinione, la quale pesa certamente più della mia, di molti illustri proceduristi, che hanno onorato il nostro paese, quale ad esempio il Mattiolo.

Ma, a prescindere da ciò, io debbo dire che questo è, ed è bene che sia, e continui ad essere, il diritto vigente, perchè la comparizione personale delle parti negli affari commerciali, nella mente dei legislatori del 1865 e del 1888, ebbe lo scopo, di agevolare le conciliazioni, poichè quando la causa è affidata al procuratore, questi non si preoccupa che del lato tecnico e legale della questione, mentre invece, se alla parte è dato di comparire personalmente, di esaminare da sè i documenti e di incontrarsi con l'avversario, è molto più probabile che si ottenga una conciliazione, che ponga termine alla lite.

Ora io non credo di dover introdurre alcuna modificazione nelle leggi esistenti; credo invece di dover conservare il diritto vigente così, com'è, lasciando ai magistrati il risolvere le contese, a cui accennava l'onorevole Di Stefano. È vero che il testo della legge parla del diritto dei commercianti a comparire soltanto dinanzi ai tribunali civili, e che dalla parola della legge si è voluto desumere che questo diritto non spetti loro dinanzi alle Corti di appello; ma è questo un punto controverso, che io non intendo menomamente di pregiudicare, poichè il disegno non fa che riferirsi al diritto comune. Nulla adunque è innovato con le disposizioni, che sono proposte.

Esaurita così questa parte, che direi estranea al tema in discussione, veniamo all'articolo 1. Debbo far subito due dichiarazioni, poichè mi preme di dire in che cosa io consenta con gli onorevoli colleghi, che hanno parlato. Io consento con l'onorevole Falcioni in questo, che là dove, nel primo comma dell'articolo 5 si dice che ciascuna delle parti

ha diritto, o con la citazione, o con altri atti posteriori, di avvisare l'altra parte di aver depositato i documenti, debba intendersi per atto posteriore anche una citazione per biglietto. È pressochè superfluo fare su ciò una esplicita dichiarazione, dato il concetto giuridico della citazione per biglietto, la quale consiste in un semplice avviso, dato all'altra parte, di un adempimento di procedura; ma per parte mia mi rimetto su questo punto alla Commissione. Se un chiarimento esplicito si vuole introdurre, non mi oppongo che si faccia.

Consento poi con l'onorevole Vigna in questo: il primo disegno di legge, presentato nel 1897, stabiliva che il deposito dei documenti si dovesse fare almeno due giorni prima, ma alla Commissione parlamentare parve che questo termine fosse troppo breve, e lo portò a quattro. Nel pensiero però della Commissione era che, quando si fosse trattato di cause commerciali, per cui il termine a comparire poteva essere di due giorni, non si avesse diritto di depositare gli atti prima che la citazione fosse fatta.

Di guisa che io trovo opportuno l'emendamento dell'onorevole Vigna, a cui corrisponde quello dell'onorevole Mezzanotte, che, trattandosi di causa commerciale, il termine sia abbreviato di due giorni. Certo di ciò l'attore non avrà a dolersi, perchè non computandosi il *dies a quo* e computandosi il *dies ad quem*, potrà egli nel giorno stesso, in cui notifica la citazione, depositare i documenti ed acquistare quindi il diritto a far discutere la causa.

L'onorevole Vigna diceva: Badate, voi innovate senza alcuna ragione il Codice di procedura civile, togliendo ai procuratori il diritto di ritirare dalla cancelleria i documenti e di portarli nei propri studi, ove possono con calma attendere all'esame dei documenti stessi; diritto codesto conferito ai procuratori dall'articolo 167 e seguenti del detto Codice.

Ora io non credo di aver fatto cosa che diminuisca il diritto dei procuratori, poichè col secondo comma dell'articolo 5 sono venuto proponendo alla Commissione (che ha accolta la mia proposta) che le parti, o i procuratori, sulla semplice presentazione della citazione, siano ammessi non solo ad esaminare i documenti depositati nelle cancellerie, ma a farne copia o estratti in carta libera,

o farsene rilasciare copia legale dai cancellieri, mentre ora i cancellieri non avrebbero dovere di rilasciare tali copie.

Ora veda l'onorevole Vigna se questo metodo non sia più semplice e pratico, e non offra maggiori cautele del sistema del Codice di procedura civile; perchè col Codice di procedura vigente, la cancelleria consegna al procuratore dell'altra parte l'originale, o la copia che sia stata depositata insieme coll'originale, diguisachè il convenuto ha diritto di ritirare i documenti originali depositati dall'autore; e quando il procuratore non li restituisca nel termine prefisso, il presidente ne ordina la restituzione immediata, e può condannarlo a 5 lire per ciascun giorno di ritardo. Quando poi entro due giorni la restituzione non avvenga, l'autorità giudiziaria, previa citazione, può ordinare la sospensione del procuratore per un tempo non maggiore di giorni 90.

Ora questa comminatoria contro i procuratori in rari casi ha avuto la sua efficacia, e sempre si è ritardato di molto il giudizio. Io credo che sia stato quindi un prudente espediente questo di dare facoltà ai procuratori di fare essi le copie o chiederle ai cancellieri, perchè allora lo scopo dello studio calmo e ponderato dei documenti si raggiunge, e la causa può procedere più spedita.

Vengo ora alla questione fondamentale che è stata trattata da molti colleghi, la questione cioè se si debba stabilire l'obbligo in tutti i casi del deposito dei documenti e delle comparse.

Io mi sento autorizzato (nonostante i discorsi così eloquenti e pieni di senso giuridico degli onorevoli colleghi) dalle deliberazioni di questa Camera, a non accogliere, me lo consentano, la loro proposta di rendere obbligatorio il deposito; tre Commissioni parlamentari hanno dovuto esaminare questa questione, che è stata causa di un dissenso col Senato: il quale aveva ritenuto che si dovesse stabilire in ogni caso l'obbligo del deposito dei documenti. Ebbene, dapprima la Commissione parlamentare, di cui fu relatore l'onorevole Morelli; poscia la Commissione di cui fu relatore l'onorevole Pozzi, nel 1897, e da ultimo la Commissione di cui è relatore oggi lo stesso onorevole Pozzi, hanno ritenuto che non si dovesse stabilire in tutti i casi il deposito obbligatorio.

Queste Commissioni hanno fatto distinzione. Hanno detto: il deposito dei documenti deve essere facoltativo; ma quando l'attore depositi i documenti, egli acquista un titolo ad esigere che la causa venga discussa nell'udienza stabilita, salvo che per gravi motivi il presidente non creda di ordinare il differimento; quando poi non li depositi, si fa sempre luogo, ad istanza del convenuto, o sull'accordo delle parti, o per giusti motivi ad un certo numero di rinvii.

Quali sono state le ragioni per le quali tre volte tre Commissioni parlamentari hanno esclusa la necessità di quest'obbligo? Le ragioni sono state nettamente esposte la prima volta nella relazione dell'onorevole Morelli-Gualtierotti ed hanno formato argomento di disputa nel congresso giuridico di Firenze. In quel congresso riferì sull'argomento il professor Mortara, uno dei giuristi di maggior valore in materia di procedura civile, ed il professor Mortara concluse risolutamente per l'esclusione del deposito obbligatorio; ed alle medesime conclusioni pervenne il professor Mattiolo, il quale esaminò anch'egli la questione.

Dopo di avere osservato, sotto il rispetto del sistema del diritto civile, che il procedimento sommario è un procedimento la cui caratteristica consiste in questo, che l'istruttoria si compie all'udienza, laddove nel procedimento formale l'istruttoria si compie prima dell'udienza, notavano quegli egregi uomini che, allorquando si fosse reso obbligatorio il deposito prima dell'udienza, si sarebbe necessariamente dovuto stabilire che, fatto il deposito delle comparse conclusionali, nessun'altra deduzione nuova si sarebbe più dovuta aggiungere.

Ora, negando il diritto di aggiungere nuovi documenti e nuove deduzioni dopo il deposito, il processo sommario sarebbe necessariamente snaturato e svisato, e diverrebbe procedimento formale. Dandosi invece la facoltà di aggiungere nuovi documenti e fare nuove conclusioni, quelle tali sorprese che si vogliono evitare, ed a cui hanno accennato egregi oratori, si verificherebbero egualmente; anzi ne verrebbe un inconveniente di gran lunga maggiore, perchè la parte in mala fede, che volesse sorprendere l'avversario, comincierebbe a depositare nei primi momenti pochi documenti ed i meno importanti, ed all'ultimo momento, quando non sarebbe più possibile

tornarci sopra, depositerebbe i documenti più gravi ed importanti.

Ecco le parole del Mattiolo: « o si vuole stabilire che nelle cause sommarie ad udienza fissa il processo istruttorio si chiuda prima dell'udienza, per modo da interdire assolutamente ogni ulteriore produzione, deduzione ed istanza all'udienza, ed allora si riesce a snaturare completamente l'indole propria del procedimento sommario, e questo si converte in un rito formale; ovvero, pur mantenendo l'obbligo del deposito preventivo, si crede necessario di dare facoltà alle parti di completare all'udienza l'istruzione della causa con nuove produzioni e deduzioni di prove, con aggiunte o modificazioni di conclusioni; ed in tal caso permane il pericolo delle sorprese e delle insidie, perchè la parte astuta e di mala fede si limiterà a depositare prima dell'udienza i documenti meno importanti, riservandosi di smascherare le sue batterie all'udienza, ossia di presentare soltanto in questa i documenti più gravi e decisivi, ed a modificare le conclusioni che prima ebbe a formulare. »

Il che è tanto più grave, quando si pensi che per il nostro Codice di procedura civile, soprattutto nelle cause commerciali, i termini sono brevissimi. Ora in questa brevità di termini è impossibile stabilire periodi che si alternino l'uno dopo l'altro di guisa che prima depositi l'attore i suoi documenti e poi il convenuto.

E questa fu la difficoltà grande, contro la quale si ruppe la buona volontà della Commissione senatoria, perchè male si possono conciliare termini così brevi con la necessità di stabilire periodi successivi per la esecuzione dei depositi.

Ma, d'altra parte, onorevoli colleghi, io credo francamente che la discussione meramente teorica sulla necessità del deposito dei documenti e delle comparse non trovi applicazione rispetto al testo concreto del disegno di legge. E perchè? Perchè il testo del disegno provvede ad evitare le sorprese e le insidie, e vi provvede non solo con la disposizione dell'articolo 5, ma anche con le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 9, con cui l'articolo 5 direttamente è connesso.

Una sola obiezione mi ha realmente colpito, quella che è stata fatta, se non sbaglio, dal collega Luzzatto, cioè che noi lasciamo troppo arbitrio al presidente di concedere o

negare i rinvii, mentre quando nuovi documenti fossero stati presentati che per importanza e per numero rendessero necessario per il convenuto e per l'attore di fare nuove investigazioni e di provvedere a nuove difese, non deve essere lasciato all'arbitrio del presidente il concedere o no il rinvio. E su questo punto dichiaro fin da ora che, quando giungeremo all'esame dell'articolo 6 e dell'articolo 9, non avrò alcuna difficoltà a consentire che quello che secondo il testo di quegli articoli è facoltativo diventi obbligatorio; e così quelle insidie, di cui ha tanto vivamente parlato il collega Di Stefano, non potranno più aver luogo, perchè si stabilirà che sulla istanza di una sola delle parti, qualora siansi dall'altra presentati nuovi documenti (cioè non la semplice denuncia di un contratto verbale, non un'altra carta qualunque che non influisca sul giudizio, ma veri e proprii documenti che abbiano influenza sul corso ulteriore della lite) sia obbligatorio concedere il rinvio; ed allora la questione puramente teorica della necessità del deposito verrà a perdere la sua importanza pratica, ed il disegno risponderà chiaramente ai concetti manifestati dai nostri onorevoli colleghi.

Vengo ora all'ultimo punto, che si riferisce alle osservazioni fatte dagli onorevoli Bianchi e Luzzatto rispetto alla nomina del relatore della causa all'udienza.

L'onorevole Luzzatto diceva: ma badate; dando facoltà di chiedere che venga nominato il relatore voi prolungherete il processo sommario; ne farete un processo formale lunghissimo, specialmente, innanzi ai tribunali ove è grande il numero degli affari e dove assai difficilmente i giudici potranno riferire all'udienza sulla gran mole di cause loro affidate.

Questo sarebbe giusto, onorevole Luzzatto, se fosse obbligatoria, in tutti i casi, la nomina del relatore; ma non è così. Anzitutto è da avvertire che la nomina del relatore è una guarentigia che ho intesa apprezzare in questa discussione; inquantochè non solo assicura che il magistrato abbia esaminato gli atti e quelle circostanze di fatto che possono essere decisive nelle liti, ma abitua il giudice ad esporre, presenti le parti, quali siano le questioni da discutere e da risolvere, e le parti possono così correggere gli errori di fatto, in cui il giudice sia eventualmente in-



corso, e rettificare il modo come la questione va posta; il che è certamente di grande importanza.

Ora il sistema del disegno è questo: che la nomina del relatore si faccia quando sia domandata da una delle parti, e che il presidente possa farla d'ufficio, quando si tratti di cause in cui, pur non essendo intervenuta la domanda delle parti, per la mole dei documenti e per l'importanza stessa della questione, sia necessario di offrire l'accennata guarentigia.

Sia dunque sicuro l'onorevole Luzzatto che, anche una causa importante dinanzi al tribunale sarà possibile colla necessaria speditezza trattarla col procedimento sommario.

Molte altre cose sono state dette in questa discussione, ma non voglio lasciarmi trascinare da argomenti che potrebbero parere accademici. Non voglio discutere coll'onorevole Vischi se male a proposito ieri affermai che il Codice di procedura civile era stato considerato come uno dei maggiori lavori legislativi del nostro paese.

Egli ha detto che quel Codice fu considerato come assai difettoso e fu oggetto delle censure dell'onorevole Catucci; io non ho memoria di quelle censure, perchè in quel tempo non ero in quest'Aula. Però quando a quel Codice si legano i nomi di Scialoia, di Mancini, di Pisanelli, credo di non aver detto cosa inesatta quando ho affermato che quel Codice è davvero uno dei maggiori e pregevoli lavori legislativi del nostro tempo. Del resto gli emendamenti che sono stati proposti a quel Codice non riguardano che i giudizi di esecuzione o materie particolari, perchè il sistema fondamentale di esso risponde in modo eccellente ai bisogni della pratica ed agli interessi della giustizia.

Spero, dopo questi chiarimenti, che la Camera vorrà respingere gli emendamenti che sono stati presentati, accogliendone due soli, quello che si riferisce al primo comma, e cioè che la citazione possa farsi per biglietto; e l'altro relativo pure al primo comma, proposto dall'onorevole Mezzanotte, cioè che il termine pel deposito dei documenti in materia commerciale, anzichè di 4 giorni, sia ridotto a due. Si assicuri la Camera che con questo articolo, coordinato colle altre disposizioni, la questione del deposito obbligatorio diventa puramente accademica e che sono sufficientemente tutelate le ragioni delle parti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** Quanto alla proposta dell'onorevole Falcioni, circa l'aggiunta, che la notifica del deposito di nuovi documenti si possa fare per biglietto, la Commissione ha già espresso il suo parere favorevole a pagina 4 della relazione, dove è precisamente detto, che uno dei commissarii aveva fatta tale proposta e che la Commissione l'aveva accettata, cosicchè si tratta di una semplice omissione nella stampa del progetto. La Commissione non ha poi difficoltà alcuna di accettare la proposta dell'onorevole Mezzanotte per ridurre alla metà il termine pel deposito nelle cause commerciali, ed aderisce alla preghiera dell'onorevole ministro circa il rigetto di tutti gli altri emendamenti.

La Commissione non crede nemmeno di dire i motivi per i quali la proposta, per esempio, dell'onorevole Mango per rendere obbligatoria per mezzo di procuratori la rappresentanza delle parti nelle cause commerciali, non solo sia inopportuna in questa discussione, ma nella sostanza e per sè stessa non appaia meritevole di accettazione.

La Commissione non può non osservare ulteriormente, e a difesa dell'articolo 5, che l'osservazione fatta dall'onorevole Luzzatto Riccardo, che nei tribunali di molto lavoro sia quasi impossibile, o per lo meno costituisca una difficoltà grave, il delegare un giudice alla funzione di relatore non è fondata: tale difficoltà non ha fatto impressione di sorta perchè anche nei tribunali di molto lavoro i giudici debbono pure fare le sentenze, e se debbono fare le sentenze bisogna pure che studino la causa, e però non si capisce come possa costituire una difficoltà e quasi una impossibilità lo studiare preventivamente il fatto della causa per farne la relazione all'udienza anzichè in Camera di consiglio.

Ecco perchè, senza ripetere ciò che l'onorevole ministro ha detto, la Commissione crede, che l'articolo 5 debba approvarsi, inquantochè per esso, quando una parte non voglia avventurarsi alla discussione senza essere sicura che la controparte non presenterà nè conclusioni nuove nè nuovi documenti, le è dato il mezzo efficace di garantirsi mediante la domanda di nomina del giudice relatore, che è di diritto, e che importa la fissazione del termine entro il quale i nuovi documenti e le nuove conclusioni dovranno presentarsi.



A nome della Commissione quindi prego la Camera di voler respingere tutti gli emendamenti.

**Presidente.** Resta dunque inteso, che l'onorevole ministro e la Commissione accolgono solo l'emendamento dell'onorevole Falcioni circa la notificazione per biglietto, e quello dell'onorevole Mezzanotte circa la determinazione del termine del deposito nelle cause commerciali.

**Vigna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Vigna.** Quanto alla parte del mio emendamento che riguardava la riduzione del termine la ritiro, come ritiro pure quella relativa alla notificazione per biglietto.

Rimane un punto che riguarda il deposito delle deduzioni. L'onorevole ministro ha detto che all'articolo 9 sia reso di diritto il rinvio quando si presentano nuove domande o nuovi documenti. Intende di comprendere fra le domande, anche le deduzioni di prove?

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** È naturale!

**Vigna.** Allora ritiro questo emendamento associandomi nelle altre parti a quello del collega Mezzanotte.

**Presidente.** Viene ora l'altro emendamento dell'onorevole Calvi che leggo:

*Aggiungere al primo comma le parole seguenti:*  
« e anche con biglietto. Qualora il termine fissato per l'udienza sia quello di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 147 Codice di procedura civile, dovrà il deposito farsi nello stesso giorno successivo negli altri due, dandosene notizia alla parte convenuta con la citazione medesima.

« Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, A. Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte, Ottavi. »

È presente l'onorevole Calvi?

**Cuzzi.** Come firmatario di questo emendamento, altro di quelli da me pure firmati per averli già proposti nel seno della Commissione, non essendo presente l'onorevole Calvi, dichiaro di ritirarlo perchè si confonde con quello dell'onorevole Mezzanotte.

**Presidente.** L'onorevole Mezzanotte aveva poi proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo. Insiste nella sua proposta?

**Mezzanotte.** Insisto.

**Presidente.** Allora bisognerà votare per divisione.

L'onorevole Mango insiste sulla proposta di sopprimere nel secondo comma le parole: « le parti o loro rappresentanti? »

**Mango.** Per conto mio, per non compromettere la grave questione dell'esercizio professionale, e della necessità che le parti sieno rappresentate, e per riservare questa questione integra per il futuro, io non insisto nè sopra questo comma, nè, naturalmente, sulle modifiche agli articoli 8 e 13.

**Presidente.** L'onorevole Mezzanotte ha un'altra proposta, di sopprimere al comma terzo la parola: « tuttavia ». Insiste?

**Mezzanotte.** Insisto.

**Presidente.** Segue l'emendamento Di Stefano, che leggo:

« Salvo il disposto dell'articolo 382 Codice procedura civile, il procuratore dell'istante dovrà, nel giorno fissato per la comparizione, depositare all'udienza nelle mani del cancelliere insieme al mandato i documenti della causa e comunicherà la comparsa.

« Ove il procuratore del convenuto non depositi, nella stessa udienza insieme al mandato i documenti, e chiedi un rinvio, gli sarà accordato.

« Nell'udienza, in cui la causa sarà rinviata, salvo l'accordo dei procuratori delle parti o giustificati motivi, per cui il presidente potrà accordare altro differimento, il procuratore del convenuto comunicherà la sua comparsa e depositerà presso il cancelliere i documenti.

« In tal caso, ove il procuratore dell'attore non chieda un rinvio per lo esame dei documenti del convenuto e per la presentazione di altri documenti, rinvio che dovrà essergli accordato, la causa sarà posta in discussione e sarà nominato uno dei componenti il Collegio per farne la relazione all'udienza, o sarà assegnata l'udienza per la trattazione.

« Nel caso di rinvio per la presentazione di nuovi documenti da parte del procuratore dell'attore, il procuratore del convenuto avrà diritto, ove lo chieda, al differimento per la presentazione di altri documenti. »

Metterò ai voti questo emendamento; se non è approvato allora voteremo l'articolo per divisione con le aggiunte che ministro e Commissione hanno accettato.

Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole Di Stefano.

(Non è approvata).

Viene ora l'articolo quinto come era stato proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione. Cominceremo dalla prima parte la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Ciascuna delle parti ha facoltà di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello fissato per la udienza, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione o con altro atto posteriore, ed anche con biglietto. »

Coloro che intendono di approvare questa prima parte dell'articolo quinto sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Viene la seconda parte:

« Le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione...

E qui viene l'aggiunta dell'onorevole Mezzanotte:

« Tale termine per le cause commerciali è ridotto alla metà. »

Chi approva questa seconda parte dell'articolo con l'aggiunta dell'onorevole Mezzanotte è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Viene la terza parte dell'articolo quinto. **Mezzanotte.** Ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Pongo quindi ai voti la terza parte dell'articolo quinto.

Ne dò lettura.

« La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti ha il diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile.

« Tuttavia il tribunale e la Corte può per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

« In tal caso, dopo scambiate le comparse, il presidente, sulla domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera.

« La nomina del relatore all'udienza può essere in ogni caso fatta dal presidente di ufficio. »

Chi approva questa terza parte è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Art. 6.

« Qualora non siavi stato deposito di documenti, il primo differimento può essere accordato dal presidente, sull'istanza di una delle parti.

« Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti, e il concorso di giusti motivi.

« Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo dei procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il presidente può ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente, venga cancellata dal ruolo. »

A questo articolo vi sono degli emendamenti proposti dagli onorevoli Vigna, Mezzanotte, Di Stefano, Calvi, Pivano, Falcioni, ecc.

Dò lettura dell'emendamento proposto dagli onorevoli Vigna e Sorani.

#### Art. 6.

« Quando non vi sia stato deposito di conclusioni e documenti ovvero le deduzioni e i documenti siano di tale importanza ed entità da non potersi esaminare nel termine di cui all'articolo 5, il primo differimento deve essere accordato dal presidente sull'istanza dell'altra parte. »

(Nel resto immutato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

**Vigna.** Dal momento che l'onorevole ministro ha detto, che quando non vi era il deposito dei documenti, accettava l'obbligatorietà del rinvio, credo che non sia il caso di insistere nell'emendamento stesso. Basterà modificare l'articolo stesso in questo senso: « Il primo differimento deve essere accordato. » Quindi limito l'emendamento alla sostituzione della parola *deve* alla parola *può*, che l'onorevole ministro ha già dichiarato di accettare tanto all'articolo 6 come all'articolo 9.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzzi.

**Cuzzi.** L'emendamento presentato da me con altri colleghi all'articolo 6 del disegno

di legge, essendo stato accettato dall'onorevole ministro, non ha bisogno di maggiori spiegazioni. Esso tende a rendere obbligatorio, da parte del presidente, il rinvio della causa quando non vi sia stata produzione di documenti, e dacchè l'onorevole ministro lo ammette, non vi ha che a sostituire le parole: *deve essere accordato a quelle: può essere accordato.*

**Presidente.** La Commissione accetta questo emendamento?

**Pozzi Domenico, relatore.** Accettiamo l'emendamento. Anzi, esso ha già formato oggetto di discussione, nel seno della Commissione, in questo senso. E poichè l'onorevole ministro ha già dichiarato di accettarlo, così anche la Commissione lo accetta.

**Presidente.** Viene l'emendamento dell'onorevole Mezzanotte, che consiste nel sopprimere le parole del primo comma: *Qualora non siano stati depositi di documenti.*

**Mezzanotte.** Io mantengo il mio emendamento, perchè ritengo che quelle parole siano inutili, in quanto che il primo differimento si concede sempre.

**Gianturco, ministro guardasigilli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Prego l'onorevole Mezzanotte di considerare che questa prima parte dell'articolo non è inutile. Nel quarto comma dell'articolo 5, che è già stato votato, si è detto che il tribunale o la Corte può, per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

Si contemplanò nel disegno di legge due ipotesi distinte: quella, in cui si sia fatto il deposito dei documenti, e quella, in cui questo deposito non abbia avuto luogo: nella prima, le facoltà del Presidente sono subordinate ad alcune condizioni; nella seconda, invece, il differimento è di diritto.

**Presidente.** Gli onorevoli Calvi, Pivano, Falconi, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, A. Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte e Ottavi hanno proposto il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 6:

« *Sostituire alle parole: il primo differimento può essere accordato dal presidente sull'istanza delle parti, le altre: la parte convenuta è in diritto di ottenere il rinvio della causa ad altra udienza.* »

**Pivano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Pivano.** L'essenziale nell'emendamento proposto da me in unione ad altri colleghi è che si riconosca il diritto nel convenuto al rinvio della causa quando l'attore non ha fatto il deposito dei documenti a senso dell'articolo precedente, e che non sia soltanto in facoltà del presidente di concedere, perchè nella facoltà di concedere vi è anche quella di negare, e a noi sembra che in tali circostanze non si possa nè debba mai negare il rinvio se richiesto dal convenuto.

Intesi su tal punto non è il caso di discutere sulla forma. Sembra che la forma da noi proposta corrisponda meglio all'idea e sia anche più in armonia all'articolo precedente. Ad ogni modo, siccome siamo d'accordo sulla sostanza, per la forma dell'emendamento me ne rimetto completamente alla Camera.

**Presidente.** S'intende che lo ritira questo emendamento?

**Pivano.** Lo ritiro.

L'onorevole Di Stefano ha presentato il seguente emendamento all'articolo 6:

« La causa non potrà essere, in nessun caso, posta in discussione od assegnata per la trattazione, nel caso di presentazione di nuovi documenti, se non quando il procuratore dell'altra parte lo consenta.

« Tuttavia, quando, per la presentazione di documenti, la causa si sia differita più di cinque volte, il presidente potrà segnare un termine perentorio per la presentazione dei documenti e fissare il giorno per la discussione o trattazione della causa.

« Nel giorno della discussione o della trattazione della causa, potranno i procuratori delle parti fare aggiunte e modificazioni alle loro comparse, ma non potranno produrre nuovi documenti, nè chiedere nuove istruzioni ».

**Di Stefano.** Il mio emendamento non ha più ragione d'essere.

**Olivieri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Olivieri.** A proposito di questa discussione, mi è accaduto quello che accade per solito nella discussione delle cause che si trattano col procedimento sommario: sono venuto all'udienza impreparato. Per cui, non essendo stata accolta la domanda di rinvio, devo limitarmi, più che altro, a far brevissime os-

servazioni su questo articolo, ed a rivolgere una preghiera all'onorevole ministro.

Non presento un emendamento: perchè, se l'onorevole ministro accetterà la mia preghiera, e consentirà a sopprimere l'ultima parte dell'articolo 6, mi riterrò soddisfatto. Se l'onorevole ministro non accettasse questa mia preghiera, l'esperienza che abbiamo fatta mi dimostra che sarebbe inutile, per parte mia, l'insistere.

Rivolgo quindi all'onorevole ministro la preghiera di voler togliere quest'ultima parte dell'articolo 6: cioè, quella che riguarda la facoltà del presidente, di cancellare dal ruolo le cause, quando si domandino per esse altri rinvii, oltre il quinto. Prima di tutto, osservo che, ieri, l'onorevole ministro, nella discussione generale, ha accennato, come ragione di questa disposizione, alla convenienza, alla necessità di porre un freno a questi differimenti che eternano le liti, con danno grave delle parti; il relatore ha accennato, invece, come ragion d'essere di questa disposizione, alla convenienza d'impedire che i magistrati possano cancellare le cause, dopo soltanto uno o due rinvii.

Si mettano d'accordo, io direi, relatore e ministro: perchè, quando noi discenderemo all'ufficio più modesto di avvocati che discutono e cercano d'interpretare alla meglio le disposizioni della legge, non sapremo come uniformarci ai principii che informano la legge stessa.

Ma come che sia, io aderirei al concetto dell'onorevole ministro guardasigilli, che cioè la disposizione dovesse avere per ragione di mettere un freno all'abuso dei differimenti troppo continui. Io credo però che valga meglio scrivere questo in una disposizione regolamentare, come norma, piuttosto che scriverlo come disposizione di legge, perchè non risponde allo scopo.

E, dico subito, non risponde allo scopo, perchè, non si sa se la ragione della legge è quella di punire la negligenza dei procuratori, se debbono essere computati nel numero dei cinque rinvii, quelli che il tribunale fa per le disposizioni dell'articolo precedente, per ragioni di necessità e di tempo, quelli che fa il tribunale d'ufficio, quelli che sono determinati da esigenze professionali, e dal rispetto, che pur è dovuto ai professionisti, che hanno parecchie cose da sbrigare, se si debbono computare i rinvii che sono deter-

minati dalle esigenze dei tribunali, e, aggiungo, anche dal difetto di personale. Noi abbiamo, ad esempio, dei Tribunali, nella nostra Provincia, che non permettono di discutere sempre tutte le cause che sono a ruolo, perchè una parte dei giudici è impegnata alla Corte d'assise, un'altra all'ufficio di istruzione, e non ne restano che tre, i quali non possono, perchè sono uomini, e tutti sovraccarichi di lavoro, sbrigare tutte le cause a ruolo.

Ora, domando io, tutti questi rinvii che vengono consentiti dal presidente o dal Tribunale, per queste ragioni, che non hanno niente a che vedere con la negligenza dei procuratori, dovranno essere computati nel numero dei cinque oltre i quali il presidente può cancellare la causa dal ruolo?

*Voci, al banco della Commissione.* No! no!

**Olivieri.** Sta bene, mi basta questo schiarimento. Ma allora vediamo subito che si può andare anche oltre i cinque rinvii. Vi è la disposizione dei gravi motivi. E chi non vede che sarà facile al presidente ed alle parti di riconoscere e dimostrare che vi sono gravi motivi? Quando si ha per avversario un avvocato principe che ha molti affari, si troverà subito il grave motivo per un rinvio. Quando si avrà per avversario un deputato, sarà grave motivo di rinvio se il deputato deve attendere ad una discussione parlamentare. Ed allora dove andiamo a finire? Tanto vale allora lasciare il procedimento sommario quale è, e sarebbe forse meglio, per tutti, lasciando alla pratica, alla consuetudine, alla diligenza dei magistrati, di provvedere anche intorno ai differimenti che vengono richiesti dalle parti.

L'onorevole ministro ieri ha richiamato diverse cifre statistiche di differimenti, ed ha accennato come vi siano state cause che hanno avuto più di trenta, e perfino sessanta rinvii. Questo è uno degli elementi della statistica. Forse avrebbe dovuto essere completato questo elemento con la dimostrazione del numero delle cause chiamate dinanzi a questi tribunali, e del rapporto tra le cause rinviate per tanto tempo e le cause discusse in tempo utile.

L'onorevole guardasigilli ha pur detto che egli ritiene che sia nell'interesse della giustizia, interesse supremo, anche di ordine pubblico, di impedire questo eternarsi delle liti. E sta bene. Ma crede forse, che con

questa disposizione venga provveduto all'interesse delle parti? Io penso che no. Se fosse possibile scrivere una sanzione che imponesse ai procuratori di discutere le cause, capirei che potrebbe questo articolo avere una pratica applicazione. Ma quando voi limitate, per necessità di cose, la sanzione alla cancellazione delle cause dal ruolo, anzichè fare l'interesse, farete il danno delle parti, perchè quando la causa non è più a ruolo, la parte vede ancor più lontano il giorno in cui la causa stessa possa esser decisa. Ed un'altra considerazione è pure da farsi. Quando la causa è cancellata dal ruolo e viene in seguito ripresa per cura della parte più diligente, con citazione a biglietto come è indicato nella legge, si comincia a computare un nuovo periodo di cinque rinvii, o che cosa si fa? Perchè se si comincia a computare un nuovo periodo di cinque rinvii, allora io dico esser l'inganno così semplice che è trovato ancor prima che sia fatta la legge; vale a dire che un procuratore negligente dopo il quinto rinvio farà tutto il possibile per ottenere la cancellazione della causa dal ruolo che del resto verrebbe naturalmente; e po- scia riassumendola avrà acquistato il diritto ad una nuova serie di rinvii della stessa causa.

È per queste considerazioni, desunte dalla pratica che abbiamo della discussione delle cause dinanzi ai tribunali, che io credo non convenga scrivere in un articolo di legge questa facoltà del presidente di cancellare le cause dal ruolo dopo il quinto rinvio. La procedura attuale dà al presidente questa facoltà secondo il suo prudente criterio; lasciamo le cose come sono, o tutto al più rimandiamo la cosa al regolamento giudiziario generale, poniamo questa come norma direttiva alla quale i magistrati possano attenersi nella trattazione delle cause, ma non scriviamola in un articolo di legge perchè dà luogo a troppi inconvenienti.

**Presidente.** L'onorevole Comandini ha domandato di parlare?

**Comandini.** Io vorrei proporre a questo articolo sesto una piccola modificazione di forma che mi sembra però abbia la sua importanza. Al primo capoverso dell'articolo è detto che « Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti o il concorso di giusti motivi. »

Osservo innanzitutto, che negli altri ar-

ticoli del disegno di legge si è sempre parlato di parti, intendendo personalmente l'attore e il convenuto, e distinguendo in questa maniera, mi pare molto giustamente, le parti dal procuratore, tanto è vero che all'articolo quinto, secondo comma, abbiamo detto appunto: le parti o i loro procuratori. Lasciando come sta ora l'articolo sesto, e dicendo che i successivi differimenti debbono essere richiesti sull'accordo delle parti, noi potremmo arrivare a questo, che alcuno credesse necessario che proprio le parti personalmente dietro il loro accordo chiedessero il rinvio, mentre evidentemente noi vogliamo intendere anche l'accordo dei procuratori, come si evince anche da altri articoli della legge.

Io poi vorrei proporre un emendamento molto semplice, e sarebbe proprio la soppressione dell'ultima parte dell'articolo sesto. Mi si dirà: perchè? Perchè io trovo, che assolutamente non è possibile determinare con una legge il numero di rinvii che una causa può e deve avere: non è possibile determinare ciò con legge, perchè molte volte i rinvii sono fatti non tanto per la negligenza dei procuratori, quanto anche nell'interesse della parte attrice o della parte convenuta. D'altronde molti presidenti di tribunale vi sono, i quali oggi abitualmente convengono con gli avvocati in massima sul numero dei rinvii che le cause civili possono avere; ed avviene spessissimo questo fatto che, quando il presidente è anche d'accordo che la causa non debba avere un numero troppo grande di rinvii, egli sia poi sempre costretto ad aumentare questi differimenti e vi sia costretto precisamente, perchè questo dipende molte volte dalla necessità e dalla utilità stessa delle parti.

Io ricordo di avere un giorno assistito ad una discussione fra un presidente di tribunale ed il procuratore del credito fondiario di una Cassa del nostro paese. Il presidente del tribunale negava un certo rinvio, perchè la causa già ne aveva avuti molti: il procuratore osservava: ma, onorevole presidente, quando io ed il mio cliente siamo contenti, non c'è ragione per negarci un nuovo rinvio! E il presidente a sua volta: ma fate dei rinvii a lunga scadenza piuttosto! così voi avrete ottenuto ugualmente lo stesso scopo. No, rispondeva il procuratore; io non ottengo ugualmente il mio scopo, mentre quando io

faccio dei brevi rinvii io tengo come la spada di Damocle sospesa sul capo del mio debitore, e questi mi viene regolando lentamente, adagio adagio, senza dissesti il proprio conto, ciò che non avverrebbe con lunghi differimenti; e dall'altra parte se io introitassi la causa a sentenza, evidentemente cumulerei delle spese e produrrei un danno alla parte stessa, senza nessuna utilità pel mio cliente. Ora noi ci troviamo ancora di fronte a queste difficoltà quando manteniamo l'ultima parte dell'articolo 6.

Si aggiunga, che noi di fronte a questo disegno di legge facciamo una cosa abbastanza curiosa. Abbiamo quasi trasformato l'Aula parlamentare in una specie di tribunale.

Ho udito un nostro collega il quale, evidentemente per un *lapsus linguae*, diceva che si dovesse prendere atto in verbale di una dichiarazione del ministro, come se non si prendesse atto in verbale di ciò che noi andiamo dicendo. Poichè corriamo questo rischio di accontentarci abitualmente delle dichiarazioni del ministro o del relatore della Commissione, le quali dovrebbero poi servire per la interpretazione di taluni articoli di questa legge.

Ora noi che facciamo modestamente l'ufficio di avvocati e procuratori nelle piccole città e teniamo dietro tutti i giorni al movimento della giurisprudenza e della dottrina, sappiamo che quando è passato un certo periodo di tempo le fonti da cui sono emanate le leggi sono pressochè dimenticate: ci troviamo molte volte a discutere, per esempio, di alcuni articoli di Codice penale e invano dinanzi ai magistrati richiamiamo la loro attenzione su quello che è stato detto nell'Aula della Camera dei Deputati o quello che è scritto nella relazione del ministro guardasigilli.

Non è questo, mi pare, un metodo molto buono, perchè probabilmente andiamo a creare delle nuove questioni, quando invece potremmo di molto semplificare questa legge. Così avverrà in questo per i differimenti. Ho udito l'onorevole ministro guardasigilli, ho udito il relatore della Commissione che ad alcune giustissime osservazioni del collega Olivieri, il quale si domandava se i rinvii d'ufficio fossero contemplati o rientrassero nel numero dei cinque rinvii permessi dall'ultimo capoverso dell'articolo sei, rispondevano di no.

Comprendo, che si prenderà atto della loro interruzione, che si prenderà atto di quello che il ministro ed il relatore diranno poi quando risponderanno alle osservazioni dei vari oratori, ma intanto noi potremmo se mai, in questo caso molto più semplicemente mettere anche due parole nella legge per chiarire questo punto, che i rinvii ordinati di ufficio per esigenze di servizio o per qualunque altra ragione non possono essere annoverati per completare quel numero di rinvii che dalla legge è determinato come assolutamente necessario perchè poi si passi alla discussione della causa. Ma soprattutto per toglier via ogni e qualunque questione del genere, mi pare che il guardasigilli e la Commissione potrebbe accettare la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 6. Noi ci dobbiamo prefiggere di semplificare, di accelerare anche, il movimento delle cause, ci dobbiamo preoccupare di ciò che le cause non dormano lunghi sonni nelle mani dei procuratori, ma anche non dobbiamo dimenticare che qualche volta questo avviene col consenso stesso dei clienti; non dobbiamo dimenticare che di fronte al procuratore negligente la parte ha tanti modi, o togliere la procura, o fare ricorso, o rivolgersi al presidente del tribunale per accelerare il cammino della causa.

Quindi è inutile che noi introduciamo una disposizione di questo genere in questo disegno di legge, la quale non verrà osservata perchè si creeranno delle ragioni artificiali per avere dei rinvii che non saranno poi contemplati nel numero dei cinque, o se verrà osservata lo sarà molte volte a danno delle parti stesse, perchè mi pare che noi proprio andiamo a questo assurdo che per una negligenza, se mai, del procuratore, veniamo a punire la parte, la quale dovrà incontrare delle nuove spese per inscrivere la causa a ruolo e per farle riprendere quel cammino, che avremo troncato se la disposizione dell'ultima parte dell'articolo 6 venisse approvata dalla Camera.

Quindi concludo perchè sia accettata quella piccola modificazione di forma (e me ne accerta l'accenno che prima han fatto l'onorevole ministro guardasigilli ed il relatore della Commissione) e concludo perchè sia soppressa questa ultima parte dell'articolo 6, perchè mi pare che, proprio sinceramente, le statistiche che dei rinvii sono incomplete se guardiamo

soltanto al numero: non suffragano nulla, imperocchè se non proviamo che accanto a questi rinvii e per questi rinvii vi sono state delle doglianze delle parti, dovremo dire che sono state le parti stesse le quali di questi rinvii si sono accontentate.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Comandini nel ritenere, che le leggi si interpretano con le leggi e che il valore interpretativo degli atti parlamentari è assai relativo. Diguisachè non potrebbe, di fronte al testo espresso della legge, prevalere nessuna dichiarazione che venisse da questi banchi, o da quelli della Commissione, o da qualunque altra parte della Camera. Ed appunto per dargli una prova che noi vogliamo rendere ossequio a questa giusta dottrina, accetto, come ho poc'anzi accennato, (e credo che la Commissione l'accetti pure) quell'emendamento che l'onorevole Comandini propone al secondo comma di questo articolo: e che consiste nell'aggiungere dopo le parole « l'accordo delle parti » queste altre: « o dei loro procuratori. »

Vengo ora alla questione dei differimenti, che è stata trattata anche dal nostro onorevole collega Olivieri. In questa questione dei differimenti si potrebbe proprio dire: fra quanti sono qui che esercitano la professione forense, chi è senza peccato getti la prima pietra. Siamo tutti, più o meno, colpevoli, perchè tutti, e per varie ragioni, siamo talvolta obbligati a chiedere i differimenti delle cause. Ma questo non giova alla giustizia, nè ai clienti, ed io ho creduto di dovere accettare la disposizione dell'articolo 6, che è vivamente desiderata (notino gli onorevoli colleghi) dalla magistratura, e che non porta nessun danno alle parti, perchè questo articolo deve essere messo in relazione con l'articolo 13, il quale stabilisce il modo come si riproduce una causa cancellata dal ruolo.

L'articolo 13 dispone, che la riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione, quando le parti non siano state rimesse ad udienza fissa, viene fatta dalla parte più diligente con citazione per biglietto. Diguisachè nessun danno soffrono le parti per la cancellazione della causa dal ruolo, essendo in loro facoltà di riprodurre

questa causa con una semplice citazione per biglietto, senza alcuna spesa. E non solo non viene danno alcuno alle parti, ma anzi esse saranno in grado, per effetto di questa cancellazione e riproduzione della causa, di controllare l'opera dei propri procuratori.

Come ho detto, la disposizione dell'articolo 5 è vivamente desiderata dalla magistratura e ne dirò subito le ragioni. Nello stato della nostra legislazione è sorto spesse volte il dubbio, che recentemente si è fatto grave, se il Presidente del tribunale, o della Corte, abbia facoltà di ordinare d'ufficio la cancellazione della causa dal ruolo di spedizione, quando le parti non siano pronte a trattarla.

Presso alcuni Tribunali e presso alcune Corti si può dire che questo diritto del Presidente sia diventato un *jus receptum* ed ormai su ciò non si dubita più. Ma recentemente presso altre magistrature importanti, presiedute da uomini di valore, il dubbio è sorto, ed ha reso perfino difficili i rapporti fra la magistratura e il foro: perchè il foro ha creduto di protestare contro i provvedimenti di cancellazione d'ufficio, che sono stati reputati arbitrari, tanto più che si emettevano dopo un numero di differimenti minore di cinque. E si è fatto ricorso al Ministero di grazia e giustizia, perchè risolvesse la disputa. Ma il Ministero ha dovuto riconoscere la propria incompetenza, trattandosi di una questione che rientra nell'ufficio giurisdizionale dei magistrati. Ora è bene che questa questione sia una buona volta definita, riconoscendosi espressamente il diritto alla cancellazione d'ufficio, ma assoggettandolo ad alcune limitazioni, che si arrivi cioè per lo meno al quinto differimento.

E sebbene, lo ripeto, il valore interpretativo delle nostre dichiarazioni sia di poca importanza, pure confido che l'onorevole Olivieri si terrà pago delle seguenti mie dichiarazioni, condivise, mi pare, anche dalla Commissione; che cioè se per ragioni di servizio pubblico sia stato ordinato un differimento, e per accordo delle parti altri quattro il primo differimento non debba calcolarsi, qualora si chieda un sesto rinvio. Ciò traspare dallo spirito stesso della disposizione.

Si tratta in altri termini di dire ai procuratori negligenti: badate che, se per fatto o per volontà vostra andate oltre il quinto differimento, la causa si cancella. Nè da ciò



alcun danno verrà alle parti, perchè esse potranno, come ho detto avanti, riprodurre la causa senza spesa, mentre poi si avrà il vantaggio di vedere accelerato il corso della giustizia e di rendere possibile la statistica delle cause; il che costituisce una seconda ragione, per cui la magistratura desidera vivamente tale riforma.

Che cosa accade nello stato presente? Vi sono dei ruoli interminabili di cause, differite molte e molte volte.

Ebbene, quando in fine d'anno si tratta di fare la statistica giudiziaria delle cause che i magistrati non hanno potuto ancora decidere, fra queste vengono computate tutte quelle cause che rimangono dinanzi ai tribunali ed alle Corti, non per colpa dei magistrati, ma perchè le parti non ne hanno accelerata la discussione.

Ora, dal momento che nessun danno deriva ai litiganti dalla cancellazione delle cause dopo un certo numero di differimenti, dal momento che si provvede a risolvere una questione di grande importanza e si dà modo di regolare, di accelerare e di rendere più schietto l'andamento di un servizio pubblico, spero che i colleghi non insisteranno nelle loro proposte ed accetteranno l'articolo così come è stato da noi formulato. Certo questo dei rinvii è un problema che non si è riusciti mai a risolvere; ma io credo che qualche provvedimento occorra per limitare questa facoltà illimitata dei rinvii.

L'onorevole Comandini diceva che noi abbiamo trasformata l'aula della Camera in un'aula di tribunale.

Me ne duole, onorevole Comandini; anzi duole molto più a me che a lei; ma il mezzo migliore perchè cessi questo inconveniente è quello di votare sollecitamente la legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

**Monti-Guarnieri.** Ho ascoltato con molta attenzione le parole pronunziate testè dall'onorevole ministro, e convengo con lui nel ritenere che la questione ha dato luogo ad inconvenienti gravissimi. Convengo anche con la Commissione nel ritenere che la questione dei differimenti debba essere una buona volta risolta; tuttavia a me pare che, così come è proposto l'articolo, gli inconvenienti lamentati non vengano completamente eliminati.

A questa convinzione sono indotto da

alcune riflessioni e da alcuni ricordi di fatti ai quali ha accennato ora, sebbene velatamente, il ministro guardasigilli.

Posso dire alla Camera, per esempio, che vi è stato un Primo presidente di Corte d'appello, il quale, non appena ebbe preso possesso del suo ufficio, contro le consuetudini del suo predecessore (che era di manica larga, anzi larghissima fino a concedere quaranta o cinquanta differimenti) si mise in testa che non si dovesse concedere più di un differimento; cosicchè avvenne che per un certo periodo di tempo il funzionamento di una delle Corti di appello del regno d'Italia divenne molto anormale. L'onorevole ministro guardasigilli ne deve sapere qualche cosa.

Ora io dico alla Commissione e alla Camera: discipliniamo pure la questione dei differimenti; sia pure tutto rimesso all'arbitrio del magistrato, ma in modo che se un presidente di tribunale non voglia concedere differimenti al di là della prima udienza, non possa in dieci giorni essere esaurito il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo del disegno di legge. Vorrei quindi pregare la Commissione di voler accettare un emendamento che, pare a me, potrebbe rendere più spedita e più pratica la legge, e che corrisponderebbe molto meglio all'interesse della giustizia e delle parti. Nelle cause commerciali e nelle cause nelle quali fu concessa l'urgenza dal presidente, rimanga pure fermo il principio, stabilito dalla Commissione, che non si debbano concedere più di cinque differimenti, ma sia detto in pari tempo che ognuno di questi differimenti nelle cause ordinarie debba essere concesso per un periodo non minore di dieci giorni... (*Rumori — Interruzioni*).

Quando il magistrato, per la parola della legge, vi dirà che dopo il quinto differimento non possono essere concessi altri differimenti, come si troveranno le parti in quelle cause nelle quali i differimenti rappresentano un vero loro interesse, quando questi differimenti vengano concessi di due in due giorni? In dieci giorni saranno esauriti i cinque differimenti, e le parti si troveranno costrette ad abbandonare le cause. Io dunque torno a pregare la Commissione di accettare questo temperamento: che, cioè, nelle cause ordinarie i differimenti debbano essere cinque, alla distanza di dieci giorni almeno l'uno dall'altro (*Interruzioni*), escluse le cause commerciali, che debbono essere di pronta spedizione, e le cause

per le quali il presidente con decreto di sommarietà abbia concessa l'urgenza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

**Cavagnari.** A me pare che la stessa considerazione, per la quale l'onorevole ministro e la Commissione hanno accettato la proposta dell'onorevole Comandini relativamente all'aggiunta nel secondo comma dell'articolo 6, dove dice che si richiede l'accordo delle parti, debba indurli ad usare la stessa dicitura nell'ultimo comma, appunto per lasciare impregiudicata la questione, che si è agitata in questa Camera, se, cioè, le parti siano tuttora ammesse avanti ai tribunali di commercio, se possano comparire personalmente, e senza il procuratore legale.

Proporrei adunque che si dicesse: « Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo delle parti, o dei loro procuratori, nelle cause commerciali, ecc. »

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Sì, sì, l'accettiamo!

**Cavagnari.** A me pare che le stesse ragioni, che hanno consigliato quella dicitura nel secondo comma, valgano anche per il terzo. Non ho altro da dire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Io vorrei sinceramente aderire al desiderio dell'onorevole Monti-Guarnieri, ma mi è impossibile di accogliere il suggerimento suo, che cioè i cinque differimenti debbano seguire alla distanza di dieci giorni ciascuno.

Non si può, nella varietà dei casi e delle condizioni personali dei litiganti ed anche dei procuratori e degli avvocati, stabilire preventivamente i termini che devono decorrere dall'uno all'altro differimento. Bisogna persuadersi che in questa materia molto deve essere rimesso al giudice, il quale vedrà, volta per volta, se convenga dare il differimento, e quanto ampio esso debba essere.

Del resto l'onorevole Monti-Guarnieri abbia fede, come l'ho io, nella magistratura, e sia sicuro ch'essa eserciterà questo potere con quella prudenza e con quella saviezza che saranno necessarie. Ricordi che questa magistratura ha reso meno gravi i danni del procedimento sommario, correggendolo d'accordo col foro, e rendendo tollerabile un istituto difettoso che dura da trentadue anni.

Mi duole perciò di non potere accogliere l'emendamento dell'onorevole Monti-Guarnieri.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

**Pellegrini.** Vorrei dire, o signori, che l'articolo in discussione, nell'ultimo comma, contempla un caso di colpa, che manca di una sanzione.

Si prevede qui che i procuratori delle parti, dopo aver ottenuto cinque differimenti si rifiutino di compiere il loro dovere verso le stesse, trattando la causa. E si dice che, in presenza di questa contumacia dei procuratori, che tradiscono il loro dovere verso i loro clienti, perchè prorogano il corso di una procedura senza giusti motivi, avviene che la causa sia cancellata dal ruolo. Cancellata dal ruolo, per essere ripresa, come osservava dianzi l'illustre guardasigilli, con la forma semplicissima della citazione per biglietto. Ma intanto è cancellata dal ruolo, ciò che significa un nuovo ritardo nella spedizione della causa, una nuova proroga del giorno della sentenza, ambito dai litiganti, per modo che la colpa dei procuratori viene espiata dai litiganti, i quali faranno anche le spese della ripresa per biglietto. Ora, o signori, mi pare evidente che questo caso di due procuratori, che senza giusti motivi, come dice l'articolo sesto, frustrino i clienti, sia un caso di colpa e abbia quindi bisogno di una sanzione. Ne sono esempio altre disposizioni del codice di procedura civile, che infliggono ammende ai procuratori.

Così il procuratore, che non abbia eseguito il deposito dei documenti nei cinque giorni prescritti, è condannato dal presidente, anche di ufficio, alla ammenda di cinque lire per ogni giorno di ritardo, quando la causa sia rimasta ferma a ruolo nel procedimento formale. Cito l'esempio delle sanzioni, con cui il legislatore sprona lo zelo dei procuratori, zelo che il legislatore deve infondere con ogni mezzo possibile nei causidici. Ma qual caso più opportuno per far pagare la multa ad un causidico di questo di cinque differimenti ottenuti, e della pretesa di ottenerne altri senza giusti motivi? Quale caso più tipico di colpa professionale? Per quei procuratori, dunque, che abbandonano il loro mandante e lo tradiscono, intervenga la legge e dichiarisi che sarà inflitta una multa, la più alta che si può perchè l'Erario è pieno di bisogni! (*Si ride*). Raccomando all'onorevole

guardasigilli questo mio pensiero, che credo principio fondamentale di legislazione. Dove il legislatore trova una colpa, là deve comminare una pena; perchè non c'è nulla di più scandaloso che l'accertamento della diserzione che faccia il causidico dei doveri suoi, senza che una pena, sia anche un biasimo morale, lo segua e lo redarguisca. Supplirei quindi che vi fosse una sanzione in questo senso, senza contare la sanzione minore, che nelle parcelle non figurino gli atti consequenziali a questo provvedimento. (*Si ride*).

**Gianturco**, ministro di grazia e giustizia. Ho ammirato l'acuto discorso dell'onorevole Pellegrini, ma poichè egli, più che a me, dà consigli al mio collega delle finanze, e non fa proposte, credo sia meglio rinviare questa discussione a quando verrà in esame la tariffa giudiziaria. Allora vedremo, se non sia opportuno tagliare la mala pianta dei differimenti, negando il compenso quando i differimenti superino un certo numero. È una discussione, che mi pare trovi sede più opportuna in quell'occasione.

**Presidente**. Dunque l'articolo risulterebbe così concepito:

« Qualora non siavi stato deposito di documenti, il primo differimento deve essere accordato dal presidente sull'istanza di una delle parti.

« Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti, o dei procuratori o il concorso di giusti motivi.

« Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo delle parti o dei procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il presidente può ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente, venga cancellata dal ruolo. »

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

« Art. 7. I procuratori, nella prima udienza in cui compariscono, devono esibire al cancelliere, che ne prende nota nel foglio di udienza, i mandati e gli atti di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio delle parti.

« La dichiarazione di residenza e la elezione o dichiarazione di domicilio possono essere fatti anche nel mandato, salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile. »

Sono due gli emendamenti proposti a questo articolo. Il primo degli onorevoli Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, Lucchini Angelo, Farinet Alfonso, Mezzanotte, Ottavi è il seguente:

« *Sostituire alle parole del primo comma: fatti anche nel mandato salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile, le seguenti: per l'attore fatti nell'atto di citazione, e tanto per esso che per i convenuti, possono pur esser fatti nei mandati ai rispettivi procuratori.* »

« *Dopo le parole: possono essere fatti anche nel mandato, aggiungere le parole: o nell'atto di citazione.* »

« *Aggiungere inoltre: In mancanza di tale dichiarazione od elezione, s'intende eletto domicilio per la notificazione di tutti gli atti presso il procuratore e, quando questo non sia costituito, presso la cancelleria del Tribunale o della Corte.* »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

**Pivano**. Ho proposto questo piccolo emendamento, insieme ad altri colleghi, perchè mi pare che sia necessario che si evitino tanti atti e tante spese alle parti; quindi, siccome l'atto di citazione è l'atto fondamentale che deve ritenersi che parta dall'attore, credo che sia opportuno che si possa fare questa dichiarazione di residenza o di domicilio nello stesso atto di citazione. Ho creduto che fosse anche opportuno che si potesse fare nel mandato, e vedo che a ciò la Commissione stessa avrebbe in certo modo annuito. Quindi l'articolo resterebbe modificato nel senso proposto. Ho poi anche proposto che si tolgano le parole « salvo il disposto dall'articolo 393 del codice di procedura civile » perchè mi pare che questo richiamo sia un fuor d'opera, dal momento che l'attore è ammesso a dichiarare il domicilio nell'atto di citazione o nel mandato, senza ricorrere ad altri documenti.

L'articolo 393 dice infatti: « L'attore deve nell'atto di citazione eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Se l'attore abbia domicilio nel detto Comune può invece dichiarare la casa in cui ha il domicilio. »

Ora, dichiarare la casa in cui si ha il domicilio, è lo stesso che dichiarare il domicilio o la residenza; quindi credo che sia una

mera superfluità il dire ancora: salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile, e spero che la Commissione non avrà difficoltà di accettare anche questo emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

**Vigna.** La prima parte del mio emendamento è quella, che venne già svolta dal collega Pivano, e quindi è inutile che aggiunga altre parole in proposito.

La seconda parte è diretta unicamente a comminare una sanzione nel caso che non sia fatta la elezione del domicilio. Il collega Pellegrini già avvertiva che ogni disposizione deve avere la sua sanzione: ora qui si stabilisce che si debba fare la elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza; ma non si dice quali siano le conseguenze della omissione di questa dichiarazione.

L'onorevole ministro sa che si sono agitate molte questioni in giurisprudenza sull'argomento se questa elezione di domicilio sia o no prescritta a pena di nullità; per eliminare queste questioni e per attribuire alle disposizioni di legge una sanzione, pare a me che sia opportuna questa aggiunta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Non ho difficoltà di consentire nella proposta dell'onorevole Pivano, di sopprimere cioè le parole « salvo il disposto dell'articolo 393 del codice di procedura civile. »

Quanto alle altre osservazioni fatte da lui e dall'onorevole Vigna, credo per verità non essere necessario aggiungere il comma proposto da quest'ultimo, perchè gli articoli 158 e 167 del vigente codice di procedura prevedono e risolvono ogni difficoltà. Quanto, infatti, alla questione se la dichiarazione di domicilio possa o no farsi nell'atto di citazione, l'articolo 158 dice: « Il procuratore dell'attore prima della scadenza del termine della citazione deve depositare nella cancelleria l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, se siasi omissa nell'atto di citazione. » Di guisa che già si riconosce che la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio possano farsi nell'atto di citazione.

Il dubbio era sorto in rispetto al mandato, e questo dubbio risolve il capoverso dell'ar-

ticolo 6 che la Commissione parlamentare ha accettato.

Quanto poi alla sanzione per la mancata dichiarazione di residenza o domicilio, io richiamo l'attenzione dell'onorevole Vigna sull'articolo 367 del codice di procedura, il quale già provvede sufficientemente al riguardo. Esso dice: « La sentenza è notificata alla parte nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, o dichiarato in conformità degli articoli 134, n. 5, 158, n. 2 e 159, n. 2. In mancanza di elezione o dichiarazione la notificazione è fatta al procuratore. L'ordinanza è notificata ai procuratori che non siano stati presenti alla pronunciazione di essa. »

Ed al caso della contumacia provvede l'articolo 385, il quale dispone: « Le sentenze e gli altri provvedimenti sono notificati personalmente al contumace da un usciere destinato dall'autorità che li pronunziò, o che sarà all'uopo richiesta. La notificazione altrimenti eseguita è nulla. »

Ora veda l'onorevole Vigna che il sistema, che già vige secondo il Codice di procedura civile, offre garanzie maggiori di quelle che egli proporrebbe. Perchè, secondo il suo emendamento, in mancanza della dichiarazione od elezione s'intende eletto domicilio, per la notificazione di tutti gli atti, presso il procuratore, e, quando questi non sia costituito, presso la cancelleria del tribunale e della Corte; mentre invece, per il diritto vigente, la notificazione in quest'ultimo caso si fa da un usciere appositamente destinato dall'autorità giudiziaria sotto pena di nullità.

Quindi io vorrei pregare l'onorevole Vigna di non insistere nel suo emendamento, parendomi che le disposizioni vigenti provvedano già a tutti i casi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

**Monti-Guarnieri.** Vorrei fare presente al ministro ed alla Camera un inconveniente, al quale si andrebbe incontro se l'articolo venisse accettato così com'è proposto.

Accetto il concetto che la dichiarazione di domicilio possa essere fatta anche nel mandato; ma prego la Camera di considerare quale influenza abbia l'elezione di domicilio nell'atto di citazione agli effetti della notificazione delle sentenze e degli atti di appello.

La dichiarazione, fatta nell'atto di citazione, conferisce un diritto alla parte per la

notificazione tanto della sentenza quanto degli atti di appello.

Ora, se si concede la facoltà di fare la dichiarazione di domicilio nel mandato, mancherà assolutamente alla parte avversa la prova necessaria per poter fare la notificazione della sentenza nel domicilio, perchè nell'atto di citazione rimane la dichiarazione di domicilio, e la parte nella copia che le viene notificata sa qual'è il domicilio eletto; ma se la dichiarazione di domicilio verrà fatta nel mandato e questo, finita la causa, sarà ritirato dalla parte, la parte avversaria non saprà più in quale domicilio eletto fare la notificazione della sentenza ed eventualmente dell'atto di appello.

Vorrei quindi che la Commissione modificasse questo articolo; altrimenti occorrerà modificare tutta quella parte del Codice di procedura civile, che si riferisce alla notificazione delle sentenze e degli atti di appello.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione non può consentire nel pensiero dell'onorevole Monti-Guarnieri, perchè non le pare che la sua preoccupazione possa essere divisa, nè attesa. Se la dichiarazione di domicilio è fatta nel mandato, poichè l'articolo 7 stabilisce che si deve il mandato esibire al cancelliere e che si deve prender nota nel foglio di udienza e del mandato e dell'atto di dichiarazione di residenza o di domicilio, vuol dire che in questo caso si dovrà prendere atto della dichiarazione distintamente dal mandato, comunque fatta nel mandato. Non mi pare che vi possa esser dubbio al riguardo, dal momento che non si tratta d'altro che di stabilire piuttosto l'atto separato che non l'atto compreso nella procura. Quando si debba esibire con la procura anche l'atto di dichiarazione, nulla si oppone, se in uno stesso atto vi sia il mandato al procuratore e la dichiarazione di domicilio, che di quest'ultima si prenda nota distintamente, dalla quale nota la controparte è edotta con atto perfettamente regolare, e per ogni effetto giuridico, della dichiarazione di residenza o di domicilio.

**Vigna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Vigna.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che, cioè, egli ritiene sempre possi-

bile la dichiarazione di domicilio nel mandato, poichè il mio emendamento aveva semplicemente lo scopo di eliminare una questione al riguardo, non insisto.

**Presidente.** Onorevole Pivano, insiste nel suo emendamento?

**Pivano.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ritiro.

**Presidente.** Allora veniamo ai voti.

L'onorevole ministro accetta che nell'articolo 7 siano soppresse le parole: « salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile. »

Metto a partito l'articolo 7 con la soppressione delle parole citate.

(È approvato).

#### Art. 8.

« Prima della discussione i procuratori, o le parti nelle cause commerciali, si comunicano le comparse conclusionali per copia, ed i documenti che non siano stati precedentemente depositati.

« La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti prodotti in udienza e non depositati precedentemente.

« Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali e nello elenco devono essere esattamente riprodotte nelle copie comunicate all'altra parte, salvochè questa, o il suo procuratore, apponga il visto alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali.

« La comunicazione dei documenti si deve sempre fare col mezzo della Cancelleria. »

A quest'articolo sono stati presentati vari emendamenti. Il primo è quello degli onorevoli Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, A. Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte e Ottavi, ed è il seguente:

« Alle parole del primo comma: si comunicano sostituire: « si scambiano », e dopo le parole: « per copia », aggiungere: « e si comunicano ».

Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Lo accetto.

**Presidente.** L'emendamento dell'onorevole Mango per la soppressione delle parole « le parti » nel primo comma non ha più ragione d'essere.

Segue l'emendamento al secondo comma proposto ugualmente dagli onorevoli Calvi,

Pivano ed altri che consiste nel sostituire al secondo comma della Commissione il seguente:

« La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti sia prodotti in udienza che depositati precedentemente. »

Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

**Gianturco**, ministro di grazia e giustizia. Lo accetto.

**Presidente**. Finalmente gli stessi onorevoli Calvi, Pivano ed altri propongono di premettere all'ultimo comma le parole seguenti: « In caso di differimento la... »

Onorevole ministro, accetta anche questo emendamento?

**Gianturco**, ministro di grazia e giustizia. Lo accetto.

**Presidente**. L'articolo ottavo allora rimane così formulato:

« Prima della discussione i procuratori, o le parti nelle cause commerciali, si scambiano le comparse conclusionali per copia, e si comunicano i documenti, che non siano stati precedentemente depositati.

« La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti sia prodotti in udienza che depositati precedentemente.

« Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali e nello elenco devono essere esattamente riprodotte nelle copie comunicate all'altra parte, salvo che questa, o il procuratore, apponga il visto alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali.

« In caso di differimento la comunicazione dei documenti si deve sempre fare col mezzo della Cancelleria. »

Pongo a partito l'articolo 8 così emendato.

(È approvato).

**Presidente**. Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta.

### Verificazione di poteri.

**Presidente**. L'onorevole presidente della Giunta delle elezioni comunica che la Giunta, scstituendosi all'Assemblea dei presidenti del collegio di Bardolino, ha proclamato eletto in quel collegio l'onorevole Marco Miniscalchi, riservata ogni questione di merito.

La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica di oggi ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Cagliari, Baccaredda Ottone;  
Ancona, Barilari Domenico;  
Milano VI, Cabrini Angelo;  
Alcamo, Fazio Giacomo.

Dò atto alla Giunta di questa sua comunicazione; e, salvi i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

### Interrogazioni e interpellanze.

**Presidente**. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

**Radice**, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi circa la regalia concessa ai porta-lettere per il sopralavoro di questo capodanno; regalia che compensa due ore nelle cinque che è durato in media il sopralavoro stesso, mentre il regolamento prescrive ai porta-lettere non più di nove ore di lavoro, sottintendendo che le ore in più siano pagate a parte o vengano fatte da individui non addetti al personale.

« Morgari. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere se sia vero che il presidente della Commissione d'inchiesta in Napoli gli abbia chiesto il trasloco di quel procuratore generale ottenendo un rifiuto dal ministro stesso.

« Morgari. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli onorevoli ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici sulle trattative aperte dal Governo francese, riguardo al collegamento della linea Cuneo-Ventimiglia con Nizza.

« Galimberti, Stelluti-Scala. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura per sapere se intenda di provvedere a meglio disciplinare le misure preventive e repressive contro la *diaspis pentagona*.

« Morpurgo, De Asarta, Ottavi, Carratti, R. Luzzatto. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere da quali criteri è guidato il procuratore del Re di Livorno ad ordinare i continui sequestri del giornale: *Il popolo sovrano*.

« C. Del Balzo, Soggi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sullo scioglimento del *Circolo Gioventù Socialista* di Jesi, avvenuto recentemente in forza di decreto del prefetto di Ancona.

« Lollini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio, sulle voci di difficoltà incontrate dalla Commissione d'inchiesta di Napoli nell'esplorazione del suo ufficio.

« Ciccotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sui criteri per cui la procura generale di Napoli, dopo illegali sequestri non seguiti da processi, riprendeva, a distanza di quattro mesi, la sua campagna ostile contro la *Propaganda* con un sequestro fatto per evidente pretesto, con metodi e propositi atti a diminuire il prestigio dell'autorità e della legge.

« Ciccotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere il motivo per cui nell'elenco dei Comuni fillosserati della provincia di Alessandria figura il comune di Pomaro nonostante il decreto 30 agosto 1900 che lo dichiara immune.

« Calleri Enrico. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura sull'opportunità e sull'urgenza di riformare alcuni articoli del regolamento per la legge contro i vini artificiali.

« Ottavi, Rossi T., Calissano, Curioni. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui criteri che hanno determinato la azione del Governo e delle autorità locali, rispetto allo scioglimento della Camera del lavoro ed allo sciopero di Genova.

« Campi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'interno sulla inazione del Governo di fronte ai danni derivanti dalla rotta di Fossa Polesella ai territori polesani di sinistra al Canabianco in provincia di Rovigo ed alle possibili conseguenze di questo stato di cose sulle condizioni della pubblica sicurezza in questa provincia.

« Angelo Papadopoli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio intorno agl'indugî frapposti alla reintegra dei beni demaniali del comune di Cassano Murge, e se crede che dopo la risoluzione giudiziaria d'una secolare quistione non si debba provvedere nel modo il più sollecito a rimuovere ogni ostacolo anche a tutela dell'ordine pubblico.

« Nocito. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulle cause e sulle conseguenze dello sciopero di Genova.

« Mazza. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno al problema, che preoccupa tutta la Romagna, sulla sistemazione del Porto-Darsena di Ravenna.

« Mirabelli. »

**Presidente.** Domando all'onorevole presidente del Consiglio se accetta queste interpellanze.

**Saracco, presidente del Consiglio.** Le accetto, e domando che siano iscritte nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione.

**Presidente.** Sta bene. Le interrogazioni saranno poste nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

La seduta termina alle ore 18.40.

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì.*

1. Relazione di Petizioni. (Doc. XIX)
2. Svolgimento di interpellanze.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Direttore dell'Ufficio di Revisione.